SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2005.

Individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2006.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2006 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie si è ritenuto opportuno prevedere il collegamento sia a manifestazioni di forte richiamo e, quindi di più consolidata conoscenza e maggiore percezione (Festival della canzone italiana di Sanremo, Gran premio di Agnano e Italia) abbinate ad altre manifestazioni al fine di garantire la partecipazione delle realtà locali, di eventi con finalità sportive, culturali e di rilevanza sociale e di realizzarne, altresì una equilibrata ripartizione geografica;

Viste le domande presentate dai comuni ed enti organizzatori di manifestazioni per ottenere l'abbinamento di tali eventi alle lotterie nazionali dell'anno 2006 e pervenute, per l'esame e l'istruttoria, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2002 con il quale il Sottosegretario di Stato on.le Manlio Contento è stato delegato a trattare, tra l'altro, le questioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i pareri della commissione 6ª Finanze e Tesoro del Senato e della commissione 6ª Finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2006:

1) Festival della canzone italiana di Sanremo, Carnevali di Acireale, Gallipoli e Viareggio;

2) Gran premio di Agnano, Palio dell'Oca di Trento, Giostra della Quintana di Foligno;

3) Lotteria per la pace e della buona azione «Bataille de Reines» di Aosta, Palio di Sant'Anna di Ischia;

4) Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2005

p. *Il Ministro:* CONTENTO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 134

05A12373

DECRETO 22 dicembre 2005.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette - Fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º agosto 2005, con il quale sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005, che fissa nell'allegata tabella A, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dal 1° gennaio 2006;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal citato decreto direttoriale 25 luglio 2005;

Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 2005 con il quale sono state iscritte nella tariffa di vendita al pubblico nuove marche di sigarette;

Viste le istanze delle ditte Altadis Italia S.r.l., British American Tobacco Italia S.p.a. e Imperial Tobacco Italy S.r.l. intese a variare il prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette per le quali è stata prevista la commercializzazione fino ad esaurimento delle relative scorte;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
TABELLA A

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
FORTUNA BLUE 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	150,00	156,00	3,90
FORTUNA RED 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	150,00	156,00	3,90
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	150,00	156,00	3,90
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	150,00	156,00	3,90
WINFIELD 15's	Confezione astuccio da 15 pezzi	150,00	156,00	2,34
WINFIELD 15's BLUE	Confezione astuccio da 15 pezzi	150,00	156,00	2,34
WINFIELD 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	150,00	156,00	3,90
WINFIELD 25's BLUE	Confezione astuccio da 25 pezzi	150,00	156,00	3,90

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 92,34% del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel secondo semestre 2005, corrispondente in valore assoluto a 155,00 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3,10 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di 1,55 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005.

Art. 3.

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 173

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BOSS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BOSS GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BRERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
CIGARONNE MINI GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
CIGARONNE MINI SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DE BRUINE FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ELIXYR EXTRA TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ELIXYR FINE TASTE 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
EURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
EXCITE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
EXCITE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
FORTUNA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
FUTURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
JPS BLACK ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
JPS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
JPS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
JPS WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
L&M BLUE LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
L&M RED LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
L&M SILVER LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
LD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
LD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
LIDO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
LIDO BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
LINDA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
LINDA BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MARS KS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MATRIX BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MATRIX RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MEMPHIS ORIGINAL RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MEMPHIS ORIGINAL SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MS CLUB BIANCA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MS CLUB SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MS SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MUSTANG GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
MUSTANG RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NAZIONALE L	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
RANGER MILD FILTER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ROCKIES BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
RONHILL LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
RONSON SPECIAL BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
RONSON SPECIAL WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
RONSON SUPER WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
ROUTE 66 SUPER BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX BLUE EMOTION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX MUSICAL PASSION (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX RED PASSION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
VANTAGE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
VANTAGE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
VICEROY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
VICEROY FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
VICEROY SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WALTER WOLF LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WEST BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINFIELD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINFIELD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
WINSTON BALANCED BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON CLASSIC RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	150,00	155,00	1,55
WINSTON CLASSIC RED 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON FINE WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10
WINSTON SUBTLE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	155,00	3,10

05A12376

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 dicembre 2005.

Ripartizione delle risorse alle regioni e province autonome, per le attività formative di apprendistato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 «norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999 «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge n. 30 del 14 febbraio 2003 «delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971 «gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto il decreto direttoriale n. 134/I/2005 del 1° giugno 2005, recante approvazione della prima variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Visto il parere favorevole del coordinamento delle regioni per la formazione professionale e il lavoro del 28 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal D.D. n. 134/I/2005 del 1° giugno 2005 si dispone la destinazione di € 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2004, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2005, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

REGIONI	RIPARTIZIONE (a)	RIPARTIZIONE (b)	TOTALE COMPLESSIVO
Piemonte	6.721.961,00	6.576.645,00	13.298.606,00
Valle d'Aosta	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Lombardia	14.005.742,00	835.997,00	14.841.739,00
Prov. Aut. di Bolzano	741.277,00	1.995.747,00	2.737.024,00
Prov. Aut. di Trento	1.221.578,00	41.008,00	1.262.586,00
Veneto	10.335.484,00	1.226.940,00	11.562.424,00
Friuli Venezia Giulia	1.904.628,00	2.496.981,00	4.401.609,00
Liguria	2.577.974,00	1.256.635,00	3.834.609,00
Emilia Romagna	8.092.094,00	3.913.275,00	12.005.369,00
Toscana	6.734.652,00	855.622,00	7.590.274,00
Umbria	1.990.476,00	65.918,00	2.056.394,00
Marche	3.740.727,00	316.321,00	4.057.048,00
Lazio	5.039.941,00	DNP	5.039.941,00
Abruzzo	1.954.195,00	35.791,00	1.989.986,00
Molise	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Campania	2.528.257,00	70.103,00	2.598.360,00
Puglia	4.865.558,00	DNP	4.865.558,00
Basilicata	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Calabria	878.336,00	DNP	878.336,00
Sicilia	3.843.446,00	DNP	3.843.446,00
Sardegna	1.585.274,00	3.417,00	1.588.691,00
TOTALE	**78.761.600,00**	**19.690.400,00**	**100.000.000,00**

a) quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti occupati
b) quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati * apprendisti formati
DNP = dati non pervenuti

I dati utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente tabella:

REGIONI	APPRENDISTI OCCUPATI (c)	APPRENDISTI FORMATI (d)
Piemonte	45.023	24.211
Valle d'Aosta	Sotto soglia	Sotto soglia
Lombardia	93.809	12.460
Prov. Aut. di Bolzano	4.965	4.429
Prov. Aut. di Trento	8.182	815
Veneto	69.226	12.967
Friuli Venezia Giulia	12.757	7.941
Liguria	17.267	6.554
Emilia Romagna	54.200	20.491
Toscana	45.108	8.741
Umbria	13.332	1.319
Marche	25.055	3.961
Lazio	33.757	DNP
Abruzzo	13.089	963
Molise	Sotto soglia	Sotto soglia
Campania	16.934	1.533
Puglia	32.589	DNP
Basilicata	Sotto soglia	Sotto soglia
Calabria	5.883	DNP
Sicilia	25.743	DNP
Sardegna	10.618	268

c) dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-agosto 2004)
d) dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2005
DNP = dati non pervenuti

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - prima nota di variazione.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.

4. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate — con atti amministrativi giuridicamente vincolanti — dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1, comma 2, del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: MARINCIONI

05A12385

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 settembre 2005.

Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Visto l'art. 168 del codice della strada che, ai commi 2 e 6, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 agosto 1980 con il quale sono state emanate norme sulle cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati *A* e *B*, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001 con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche.

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/GE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Considerato che, in relazione al progresso tecnico, il quadro normativo relativo al trasporto di merci pericolose è stato adeguato in relazione all'aggiornamento periodico degli allegati *A* e *B* all'ADR, mediante le successive modificazioni ed integrazioni alla direttiva n. 94/55/CE, e che ciò ha determinato la progressiva disapplicazione delle pertinenti disposizioni della previgente normativa nazionale ed in particolare di quelle recate dai decreti ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980;

Considerato che la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE, ha fornito tutti i riferimenti necessari per l'applicazione delle pertinenti norme di unificazione europea, salvo quelli che concernano le procedure amministrative di approvazione delle cisterne;

Considerato che in relazione al quadro normativo che regola il trasporto di merci pericolose, si è palesata la necessità di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione delle cisterne e di adeguare ai modelli europei la documentazione prevista per la circolazione dei veicoli;

Valutata l'opportunità di stabilire delle procedure amministrative di approvazione delle cisterne, in armonia con quelle già consolidate per le omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entità tecniche;

Preso atto che per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 e le procedure amministrative per l'approvazione delle stesse sono state armonizzate dalla direttiva n. 96/36/CE e successive integrazioni e modificazioni;

Sentito il gruppo di lavoro, istituito per l'esame delle problematiche riguardanti il trasporto di merci pericolose;

Riconosciuta la necessità di attuare procedure di approvazione delle cisterne in relazione a quanto previsto dalle norme di unificazione europea indicate negli allegati tecnici alla direttiva n. 94/55/CE;

Valutata la necessità di ridefinire univocamente la documentazione necessaria per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in ambito dell'applicazione dell'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale 3 maggio 2001 n. 277;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Procedure di approvazione - Competenze

1. Le cisterne di cui all'art. 1 ad esclusione di quelle destinate al trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente normativa, sono assimilate alle entità tecniche previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'approvazione del tipo di cisterna, e per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione della singola cisterna, nonché per l'effettuazione dei controlli iniziali e straordinari delle cisterne medesime.

3. Gli Uffici motorizzazione civile dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'effettuazione delle prove periodiche delle cisterne di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni contenute negli allegati tecnici della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabiliti i modelli dei certificati da rilasciare a seguito della effettuazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le modalità di rilascio.

5. Le procedure per l'approvazione delle cisterne, in quando entità tecniche, sono quelle previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, tenuto conto di quanto riportato dalle norme di unificazione europee richiamate negli allegati tecnici della direttiva n. 94/55/CE, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 1 dell'art. 4.

Art. 3.

Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in ambito nazionale è regolata dalla previgente normativa.

Roma, 19 settembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 126

05A12384

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Imavi Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003, con il quale autorizza il laboratorio Imavi Srl, ubicato in Castelbellino (Ancona), viale Don Minzoni n. 57, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Imavi Srl, ubicato in Castelbellino (Ancona), viale Don Minzoni n. 57, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 6 gennaio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 37
Anidride solforosa libera	Metodo interno n. 14 rev. 4 2003
Anidride solforosa totale	Metodo interno n. 13 rev. 4 2003
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 11
Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 4
Metanolo	Metodo interno n.18 rev 3 2002
pH	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 G.U. L272 del 3/10/90 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/90 G.U. L272 del 3/10/90 allegato 31
Saccarosio	Metodo interno n.04 rev 4 2003
Solfati	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 12 Met 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/04 GU CE L 19 27/01/04 Allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico totale	Metodo interno n.20 rev 1 2002
Zinco	Reg. CEE 2676/90 G.U. L 272 del 3/10/90 allegato 34
Zuccheri riduttori	Metodo interno n.03 rev 4 2003
Zuccheri riduttori post inversione	Metodo interno n.05 rev 4 2003

05A12381

DECRETO 21 dicembre 2005.

Autorizzazione al laboratorio Enoconsulting Enologo Alberto Musatti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 16 dicembre 2005 dal laboratorio Enoconsulting Enologo Alberto Musatti, ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n. 6/A, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Enoconsulting Enologo Alberto Musatti, ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n. 6/A, nella persona del responsabile enologo Alberto Musatti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 allegato 37 + Reg. CE 1293/05 allegato 3
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Estratto secco totale, estratto ridotto ed estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 355/05 allegato 3.c
Zuccheri riduttori e non riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

05A12382

DECRETO 21 dicembre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Prosciutto di Sauris», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione temporanea tra imprese per la presentazione e il riconoscimento del «Prosciutto di Sauris I.G.P.» e dello «Speck di Sauris I.G.P.», con sede in Sauris (Udine), intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Prosciutto di Sauris», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66927 del 30 novembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione temporanea tra imprese per la presentazione e il riconoscimento del «Prosciutto di Sauris I.G.P.» e dello «Speck di Sauris I.G.P.», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Prosciutto di Sauris», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione temporanea tra imprese per la presentazione e il riconoscimento del «Prosciutto di Sauris I.G.P.» e dello «Speck di Sauris I.G.P.», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Prosciutto di Sauris», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Prosciutto di Sauris».

Art. 2.

La denominazione «Prosciutto di Sauris» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66927 del 30 novembre 2005 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Prosciutto di Sauris», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PROSCIUTTO DI SAURIS»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta I.G.P. - «Prosciutto di Sauris» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il Prosciutto di Sauris I.G.P. è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato nel Comune di Sauris per almeno dieci mesi.

2.1 Al completamento della stagionatura il «Prosciutto di Sauris» si presenta intero, con osso e privo della parte distale (zampino).

2.2 La superficie esterna è interamente ricoperta dalla cotenna, ad eccezione del lato interno, originariamente oggetto di sezionamento. La cotenna è di colore uniforme noce-dorato, con sfumature arancioni, priva di tracce ed ematomi o di un eccessivo reticolo venoso superficiale. La parte magra visibile è di colore rosso scuro, profilata di bianco nella porzione adiposa visibile. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio.

2.3 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore ai 7,5 chilogrammi. Esso può essere commercializzato intero con osso, disossato o disossato e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato; se disossato o sezionato in tranci è confezionato sotto vuoto, se affettato e preconfezionato è confezionato sotto vuoto od in atmosfera modificata.

2.4 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. presenta al taglio il colore rosso-rosato del magro, con la porzione grassa suddivisa in leggere venature interne ed una aliquota periferica generalmente collocata tra il magro e la cotenna. Il grasso è di colore bianco candido o bianco-rosato.

2.5 Il profumo è delicato ed il gusto è dolce, con una garbata nota di affumicato.

2.6 Il Prosciutto di Sauris I.G.P., al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

a	Umidità		<64	Percentuale
b	Sale (cloruri)/umidità	>7,2	<11,2	Rapporto composizioni percentuali
c	Proteine	>24	<30	Percentuale

Art. 3.

Zona di produzione

3.1 Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. è ottenuto esclusivamente nel comune di Sauris, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di ottenimento del «Prosciutto di Sauris»

§. 1

Materia prima

La materia prima utilizzata per la preparazione del Prosciutto di Sauris I.G.P. è costituita da cosce suine fresche ottenute da suini nati, allevati e macellati nel territorio delle seguenti regioni italiane: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a. suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b. suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

c. suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a. suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress [PSS (Porcine Stress Sindrome; sindrome dello stress suino)];

b. tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c. animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non perfettamente dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate [PSE (Pale, Soft, Exudative; pallida, soffice, essudativa) e DFD (Dark, Firm, Dry; scura, rigida, secca)] o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg. 160, più o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 176.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal Regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2002 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Per la produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P. la singola coscia deve rispettare i seguenti requisiti:

a) deve avere peso superiore a kg. 11;

b) dalla macellazione alla consegna non devono essere trascorsi più di tre giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di macellazione;

c) colore del magro: rosso-rosato, privo di microemorragie o di ematomi;

d) grasso: colore bianco, con superficie lisca e compatta e con uno spessore compreso fra cm 1,5 e cm 4, misurati verticalmente nella parte esterna della coscia, cotenna compresa, in corrispondenza della testa del femore;

e) rifilatura: per la preparazione delle cosce si procede sezionando dall'avanti all'indietro nella parte superiore, per un terzo della fascia alta, nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco; il taglio deve essere arrotondato e netto, perpendicolare all'anca e, in armoniosa proporzione al peso della coscia, ribassato al centro della stessa da 5 a 9 centimetri, così come dai 6 ai 10 centimetri dalla testa del femore; nella parte mediale si disarticola l'articolazione coscio-femorale e si sezionano i muscoli trasversalmente, seguendo la linea seguita per il taglio esterno.

§. 2

Prime procedure di lavorazione delle cosce fresche: salatura

Le cosce suine fresche devono essere lavorate entro il giorno successivo la consegna, previa eventuale sosta in una cella di refrigerazione a temperatura compresa tra -1 e +7 °C.

Per la salagione viene utilizzata una concia consistente in una miscela di sale marino o salgemma o una miscela dei due, associata a pepe ed aglio; non è consentito l'uso di conservanti. La concia è composta come segue:

Componente	Minimo %	Massimo %
Sale marino	0	99.5
Salgemma	0	99.5
Pepe	0.1	1.0
Aglio	0.1	0.5

1. Le cosce vengono eventualmente rifilate per correggere possibili imperfezioni del sezionamento e, poste su un piano orizzontale, vengono subito salate; la salatura consiste nell'aspersione della singola coscia con la concia, in modo che la stessa si depositi sia sulla cotenna che sulla porzione priva di cotenna del lato interno della coscia. Prima dell'aspersione con la concia, le cosce sono soggette a massaggi e sfregamenti, finalizzati a preordinare le migliori condizioni per una omogenea penetrazione della stessa.

2. Le cosce salate sono riposte in celle frigorifere dove sono mantenute in condizioni di temperatura variabile da 1 a 5 °C e umidità relativa compresa tra 75 e 98%.

3. La salagione avviene in tre fasi e si conclude entro 21 giorni dall'inizio della prima salatura computati a partire dalle ore 24 del giorno di prima salatura. Al termine della prima e della seconda fase le cosce, estratte dalla cella, sono massaggiate, asperse con la concia di cui al punto 2 e riposte nuovamente nella cella alle condizioni indicate al punto 4.

4. Al termine della salagione le cosce vengono estratte dalla cella, ripulite del sale e nuovamente massaggiate; esse vengono toelettate rifilando le eventuali eccedenze carnee superficiali prodottesi nel corso della salagione e tagliando la porzione residua dell'articolazione mediale dell'anca che emerge dalla massa carnosa per effetto del sopravvenuto calo-peso; l'operazione di toelettatura deve essere eseguita prima dell'affumicatura.

§. 3

Apposizione del timbro

1. Prima dell'operazione di affumicatura su ogni singola coscia viene apposto un timbro a inchiostro indelebile o a fuoco recante l'indicazione di giorno, mese (in numeri romani) ed anno di inizio della lavorazione e l'indicazione del macello di provenienza.

2. Dopo la salagione sulle cosce munite del timbro è apposto il laccio con il quale saranno successivamente appese sul piano verticale.

3. Il timbro è costituito dalle forme seguenti:

Legenda:

a - Data inizio salagione (gg mm aa)

b - Indicazione macello di provenienza

§. 4

Fasi di lavorazione successive all'apposizione del timbro

1. Le fasi di lavorazione del Prosciutto di Sauris I.G.P., successive alla salagione sono le seguenti:

pre-riposo;

riposo;

affumicatura;

asciugamento;

stagionatura.

2. *Pre-riposo:* le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 1 e 5ºC e di umidità relativa compresa tra 50 e 90%, per un periodo variabile da dieci a venti giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.

3. *Riposo:* le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 2 e 7ºC e di umidità relativa compresa tra 50 e 90% per un periodo di almeno sessanta giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.

4. *Affumicatura:* ultimata la fase del riposo, le cosce vengono collocate in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legna di faggio in speciali caminetti collocati all'esterno dell'ambiente di affumicatura ed è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento del locale. I locali devono essere muniti di camini per l'uscita del fumo. Il procedimento di affumicatura ha una durata complessiva massima di 72 ore, nel corso delle quali il fumo viene immesso nei locali per un tempo non superiore alle 60 ore complessive. La sala di affumicatura è mantenuta a temperatura compresa tra 15 e 20ºC e umidità relativa variabile tra il 50 e il 90%. Per la produzione del fumo è vietata la combustione di segatura o di legno di essenza diversa dal faggio.

5. *Asciugamento:* ultimata l'affumicatura, il prodotto viene mantenuto negli stessi locali o in locali diversi a temperature comprese tra 15 e 20ºC, in condizioni di umidità relativa variabile tra il 50 e il 90% per un ulteriore periodo non superiore a 14 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di fine affumicatura.

6. *Stagionatura:* dopo l'asciugamento, i prosciutti vengono trasferiti nei saloni dove ha luogo la stagionatura. Tali ambienti sono caratterizzati dalla presenza di finestre, finalizzate ad assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell'aria. La stagionatura avviene a condizioni di temperatura comprese tra i 16 ed i 22ºC, con umidità relativa compresa tra 50 e 90%. I saloni di stagionatura devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche sopraccitate proprie dell'ambiente tenendo conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione. Nel corso della stagionatura i prosciutti sono sottoposti alle seguenti operazioni:

a) Stuccatura: La stuccatura si esegue mediante l'applicazione sulle fessurazioni originatesi durante la fase di asciugatura di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

Componente	Minimo %	Massimo %
Sugna suina	60	80
Farina di cereali	0	25
Sale	1	1
Pepe	1	30

b) Lavaggio: eseguito prima di ogni sugnatura, mediante l'impiego di acqua applicata a pressione per ripulire la porzione superficiale del prosciutto.

c) Sugnatura: La sugnatura si esegue durante la stagionatura mediante l'applicazione sulla porzione superficiale priva di cotenna di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

Componente	Minimo %	Massimo %
Sugna suina	60	75
Farina di cereali	20	30
Sale	1	1
Pepe	0	15

Dopo la sugnatura, i prosciutti vengono nuovamente riposti a stagionare.

La stagionatura termina alla concorrenza di un periodo minimo di dieci mesi, computati aggiungendo al giorno di prima salatura dieci periodi omogenei di trenta giorni.

§. 5

Apposizione del logo

1. Sui prosciutti che presentano i requisiti di conformità previsti dal presente disciplinare è apposto il logo dell'I.G.P. mediante timbro a fuoco riprodotto sulla cotenna; tali prosciutti sono messi in commercio con la designazione Prosciutto di Sauris I.G.P.

2. Le operazioni di disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento del Prosciutto di Sauris I.G.P. sono effettuate in laboratori situati nel comune di Sauris, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare le caratteristiche del prodotto.

3. Il Prosciutto di Sauris I.G.P. può essere successivamente confezionato nelle forme descritte all'art. 2. Ogni singola confezione deve recare il logo dell'I.G.P. come descritto all'art. 8.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il territorio del Comune di Sauris è posto nella parte occidentale delle Alpi Carniche, a un'altezza superiore ai 900 m. sul livello del mare ed è costituito da una tipica conca circondata da montagne alte oltre i 2.000 m. L'ambiente nel quale viene ottenuto caratterizza fortemente il Prosciutto di Sauris I.G.P. Rispetto al territorio della Carnia a cui appartiene, Sauris presenta caratteristiche climatiche peculiari. Nella zona, infatti, ci sono precipitazioni piovose inferiori ai 1.600 mm. che invece costituiscono le medie della Carnia. La conformazione orografica e l'esposizione consentono una bassa variabilità climatica con rare giornate di freddo intenso durante l'inverno, in cui le temperature medie sono comprese fra -2 ºC e +4 ºC, e ancor più rare giornate estive di caldo afoso, in cui le temperature medie sono comprese fra 12ºC e 18ºC. La ventilazione è costante tutto l'anno. La parziale disidratazione dei prosciutti durante la stagionatura è determinata dalle brezze che spirano verso monte di giorno e nella direzione contraria durante la notte, influenzate dal bacino artificiale presente nella valle e realizzato nel 1948. Le condizioni igroscopiche create dal microclima tipico della valle di Sauris, favoriscono lo sviluppo sulla superficie del prodotto, di muffe che assicurano il raggiungimento delle caratteristiche organolettiche tipiche del Prosciutto di Sauris I.G.P. quali il sapore e l'odore. La vallata di Sauris è quasi interamente ricoperta da boschi di conifere e di latifoglie; fra queste assume particolare importanza la presenza del faggio fra le specie autoctone, che grazie al basso contenuto di resine e alla larga diffusione è utilizzato da sempre per l'affumicatura.

Ai fattori naturali, si somma l'intervento dell'uomo per la produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P., che influenza, in modo determinante, la sua qualità e la sua reputazione. La tecnica di produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P., infatti, è legata alla tradizione delle popolazioni germaniche di lavorare e conservare, attraverso l'affumicatura, la carne e le cosce suine. In questa vallata, si insediarono, nel secolo XIII, genti provenienti dalla Carinzia e dal Tirolo che hanno saputo usare e mantenere le usanze, durante i secoli.

Emerge nell'ambito del processo di produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P. il metodo dell'affumicatura che veniva e viene tutt'oggi effettuata con le stesse modalità, proprio per assicurare al prodotto le caratteristiche inconfondibili per le quali è conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.

A testimonianza dell'importanza del fattore umano, nell'ottenimento del Prosciutto di Sauris I.G.P., si ricorda come tale prodotto sia il risultato dell'incontro di due popolazioni e, quindi, di due culture e di due tradizioni agroalimentari. Quella friulana che utilizza il sale per la produzione di prosciutto; quella germanica che utilizza l'affumicatura. La produzione fu dapprima familiare e la vendita del Prosciutto di Sauris I.G.P. avveniva nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove veniva portato a piedi e barattato. A partire dalla fine della Seconda guerra Mondiale, compaiono laboratori artigianali prima e industriali dopo, che continuano l'attività gettando le basi del definitivo successo di questo prodotto che è continuato fino a oggi.

Gli stabilimenti che possono eseguire le elaborazioni previste dal presente disciplinare sono ubicati ad un'altitudine non inferiore a 1.000 metri s.l.m., ove esiste un equilibrato microclima dovuto alla conformazione orografica a catino della valle e all'orientamento lungo la direttrice est-ovest che favorisce, con una ventilazione costante nel tempo ed una giusta esposizione, la presenza di una bassa variabilità climatica durante l'anno. Tale microclima, reso possibile dalla presenza di un vasto bacino artificiale situato a 900 metri s.l.m., permette la parziale disidratazione del Prosciutto di Sauris I.G.P. e lo sviluppo di muffe superficiali indispensabili alla maturazione e alla caratterizzazione organolettica del prodotto.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il «Prosciutto di Sauris» a indicazione geografica protetta sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto

8.1 La designazione dell'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distin-

guibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

8.2 Il logo dell'Indicazione geografica protetta sotto riportato:

8.3 rappresenta la scritta Sauris di colore giallo (Carattere: Goudy - Extra Bold; Colore: Pantone 109) al di sopra della quale compaiono sul lato sinistro un profilo montano di colore bianco in forma stilizzata e sul lato destro due abeti stilizzati di colore verde (Colore: Pantone 354). Sotto la scritta vi è la rappresentazione stilizzata di due onde di colore celeste (Colore: Pantone 3255) riferite all'esistente lago di Sauris. Quanto descritto è racchiuso all'interno di un ovale blu (Colore: Pantone Reflex Blue) contornato da un bordo verde (Colore: Pantone 354).

8.4 Il logo dell'IGP è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro — calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio — non sia inferiore al 5% e superiore al 10% della superficie totale della veste grafica.

8.5 L'apposizione sulla medesima veste grafica del logo comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1726/98 e successive modificazioni è facoltativa.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

9.1 I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Prosciutto di Sauris», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- il prodotto a indicazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

- gli utilizzatori del prodotto ad indicazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE n. 2081/92.

05A12377

DECRETO 21 dicembre 2005.

Autorizzazione, all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale dell'11 aprile 2005 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 23 maggio 2005 l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24 è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Vista l'indicazione espressa Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium, con sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24;

Considerato che l'organismo Check Fruit Srl risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo pri-

vati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo Check Fruit Srl ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, al controllo della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 297 del 15 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Check Fruit Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Check Fruit Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato Check Fruit Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Check Fruit Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Check Fruit Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Check Fruit Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Check Fruit Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12379

DECRETO 21 dicembre 2005.

Rettifica al decreto ministeriale 15 novembre 2005 relativo alla designazione della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi, quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 509/2001 del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 76 del 16 marzo 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale», prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 278 del 29 novembre 2005, con il quale è stata designata la Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2 quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 509/2001 del 15 marzo 2001.

Considerato che nel titolo, nelle premesse e nell'articolato è stata inserita erroneamente la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare le dovute correzioni al decreto ministeriale 15 novembre 2005, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 278 del 29 novembre 2005, relativo alla designazione della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2 quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 509/2001 del 15 marzo 2001, nel titolo, nelle premesse e nell'articolato dove è scritto «Bergamotto di Reggio Calabria» leggasi «Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12378

DECRETO 22 dicembre 2005.

Modifica del decreto 8 dicembre 2005 relativo alla scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini agli esami chimico-fisici ed organolettici, previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera *g)* e allegato VI, lettera J) che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualità prodotti in regione determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;

Visto il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazioni dei vini D.O.C.G. e D.O.C.;

Considerato che il predetto decreto 25 luglio 2003, non fornisce indicazioni in merito alle modalità con le quali scegliere il laboratorio presso il quale effettuare le analisi chimico-fisiche;

Visto il decreto 8 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2005 concernente la scelta del laboratorio cui sottopone le partite di vini agli esami chimico-fisici ed organolettici previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003;

Considerato che il citato decreto 8 novembre 2005 all'art. 1 prescrive che la scelta del laboratorio autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali venga effettuata nell'ambito della Regione interessata alla produzione;

Ritenuto che tale disposizione costituisce una limitazione alla possibilità per il produttore di scqgliere il laboratorio presso il quale sottopone le partite di vino agli esami chimico-fisici previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003;

Considerato che i certificati di analisi nel settore vitivinicolo rilasciati dai laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali hanno efficacia sull'intero territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto 8 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2005 è così modificato: «la scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini per gli esami chimico-fisici previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003, è operata dal produttore tra i laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12380

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 ottobre 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Ammissione ai contributi di tre programmi strategici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando € 3.000.000,00 al finanziamento di proposte progettuali relativi all'area tematica programmi strategici «Fusione»;

Visto il decreto direttoriale n. 2186/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando relativo ai programmi strategici chimica e farmaceutica - scienze umane economiche e sociali - fusione;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 15.000.000,00 al finanziamento dei programmi strategici;

Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per € 61.380.000,00 per i programmi strategici (pari ad euro 62.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 1507/Ric. dell'8 luglio 2005, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta dell'8 giugno 2005 in merito alla finanziabilità di progetti relativi ai programmi strategici «Fusione»;

Considerato che i contributi previsti per i programmi strategici «Fusione» valutati positivamente dalla Commissione (nel numero di 3) nella seduta dell'8 giugno 2005 ammontano complessivamente ad € 2.002.000,00;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per

il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 1507/Ric. dell'8 luglio 2005;

Considerato che alla data del 26 settembre 2005 risultano pervenuti i 3 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo MIUR) pari ad € 2.002.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 1507/Ric. dell'8 luglio 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all'allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 2.002.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 - Capitolo 8947 - (attuale Capitolo FIRB 7256) - Esercizio 2004 - Impegno registrato al n. 13093/001.

3. I progetti rimodulati, ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (13 febbraio 2004).

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3

del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro 60 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche *ex post*, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Antonio GIULIETTI RBNE03N48B	**CNR**	**36**	**N°5**	**639.000**	**480.000**
			Atzeni (Uni. Roma La Sapienza)	93.000	65.100
			Batani (Uni. Milano Bicocca)	102.000	71.400
			Comolti (Uni. Pisa)	69.000	48.300
			Giulietti (CNR)	280.000	228.700
			Martellucci (Uni. Roma Tor Vergata)	95.000	66.500
Roberto PIOVAN RBNE03TZZB	**CNR**	**24**	**N°3**	**850.000**	**636.000**
			Albanese (Uni.Mediterranea Reggio Calabria)	200.000	140.000
			Piovan (CNR)	360.000	252.000
			Sonato (Uni. Padova)	290.000	244.000
Francesco ROMANELLI RBNE037XNR	**ENEA**	**24**	**N°3**	**1.207.000**	**886.000**
			Martin (Uni. Padova)	427.000	339.800
			Ortolani (CNR)	383.000	268.200
			Romanelli (ENEA)	397.000	278.000

05A12109

DECRETO 6 ottobre 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Ammissione ai contributi di tre programmi strategici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando € 47.000.000,00 al finanziamento di proposte progettuali riguardanti le seguenti aree tematiche: chimica e farmaceutica - scienze umane, economiche e sociali - fusione e debito pubblico (denominati programmi strategici);

Visto il decreto direttoriale n. 2186/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando relativo ai suddetti programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 15.000.000,00 al finanziamento dei programmi strategici;

Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per € 61.380.000,00 per i programmi strategici (pari ad euro 62.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute dell'11 gennaio, 27 gennaio e 22 febbraio 2005 in merito alla finanziabilità di progetti relativi ai programmi strategici;

Considerato che i contributi previsti per i programmi strategici valutati positivamente dalla commissione (nel numero di 46) nelle sedute dell'11-27 gennaio e 22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad € 58.960.000,00;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005;

Visti i decreti direttoriali n. 1293/Ric. del 15 giugno 2005, n. 1455/Ric. del 5 luglio 2005 e n. 1823/Ric. del 3 agosto 2005 con i quali sono stati ammessi a contributo n. 43 progetti rimodulati;

Considerato che risultano, successivamente, pervenuti ulteriori n. 3 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo MIUR) pari ad € 1.760.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all'allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 1.760.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 - capitolo 8947 - (attuale capitolo FIRB 7256) - esercizio 2004 - impegno registrato al n. 13093/001.

3. I progetti rimodulati, ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (13 febbraio 2004).

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di

ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro 60 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche *ex post*, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Rodolfo FATTOVICH RBNE03747E	**Uni. Napoli L'Orientale**	**36**	**N°3**	**386.000**	**300.000**
			Barich (Uni. Roma La Sapienza)	121.500	100.000
			Fattovich (Uni. Napoli L'Orientale)	121.500	100.000
			Papi (Uni. Siena)	143.000	100.000
Paolo GIUDICI RBNE03YL53	**Uni. Pavia**	**36**	**N°6**	**671.000**	**530.000**
			Da Rin (Infocamere S.C.p.A.)	68.000	47.600
			Gagliardi (Consorzio Pisa Ricerche)	110.000	77.000
			Giudici (Uni. Pavia)	204.000	172.900
			Lombardi (MPS.net S.p.A.)	87.000	60.900
			Majocchi (Uni. Pavia)	101.000	85.800
			Torelli (Uni. Trieste)	101.000	85.800
Mario RAFFA RBNE0389NY	**Uni. Napoli Federico II**	**36**	**N°5**	**1.200.000**	**930.000**
			Gottardi (Uni. Padova)	245.000	196.700
			Passiante (Uni. Lecce)	234.000	180.000
			Prencipe (Uni. Chieti)	161.000	128.900
			Raffa (Uni. Napoli Federico II)	334.000	266.200
			Sanseverino (Centro Ricerche FIAT)	226.000	158.200

05A12110

DECRETO 15 dicembre 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Carmen María Montes Rosado, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Carmen María Montes Rosado, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - sección de Económicas, Rama de Economia General - Especialidad de Análisis Economico Y Economia Cuantitativa» rilasciato il 3 aprile 1991 dalla Universidad Complutense de Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 10 marzo 1995 dall'Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de Extremadura (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Carmen María Montes Rosado, nata a Caceres (Spagna) il 7 giugno 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso 48/A «Matematica applicata».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A12154

DECRETO 20 dicembre 2005.

Ampliamento dei posti definiti per il corso di laurea in infermieristica, presso le Università degli studi di Messina e Parma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2005 e successive modifiche con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, indicati per il corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1 ;

Vista la mozione dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie in data 5 ottobre 2005, con la quale si evidenzia che l'offerta formativa per i corsi di laurea in infermieristica è notevolmente inferiore all'esigenza nazionale della corrispondente figura professionale e conseguentemente si rileva la necessità di autorizzare le università, ove possibile, ad iscrivere ulteriori studenti a detto corso di laurea;

Vista la nota in data 14 novembre 2005 con la quale, in relazione alla predetta mozione, gli atenei sono stati invitati a comunicare i numero dei posti da definire in aumento, laddove lo permetta la relativa struttura;

Considerate le risultanze della riunione in data 5 dicembre 2005 del Tavolo tecnico istituito con decreto ministeriale 23 novembre 2005, finalizzato alla programmazione dell'area sanitaria, per le quali l'ampliamento dei posti determinati per il corso di laurea suddetto debba essere autorizzato soltanto per le università che insistono sulle regioni in cui risulta non soddisfatto il fabbisogno professionale;

Considerato che corrispondono al criterio su enunciato le istanze presentate dalle Università degli studi di Parma e Messina, rispettivamente in data 16 e 17 novembre 2005;

Visto il fabbisogno professionale delle regioni interessate per l'anno 2005/2006;

Ritenuto di poter ridefinire il numero dei posti disponibili per il corso richiamato e per le predette Università sulla base dell'attuale fabbisogno professionale regionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per il corso di laurea in infermieristica classe SNT/1, è rideterminato da 13.300 a 13.360. In particolare per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è ridefinito dal 2.940 a 13.000.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica, relativamente al corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1:

Università degli studi di Parma: da duecentodieci a duecentotrenta;

Università degli studi di Messina: da quattrocentosessanta a cinquecento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A12388

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005.

Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere per il mese di novembre 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2005, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di Novembre 2005

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	50,4322
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,585
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	86,6018
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	97,5829
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,18215
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,09786
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,42012
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,49589
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	539,99
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,10965
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,60296
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5432,79
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,17857
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,444322
BANGLADESH	Taka	BDT	174	77,5896
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,35715
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,31394
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,17857
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53,8516
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2535,02
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,45376
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,66734
BRASILE	Real	BRL	234	2,60797
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,00174
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95572
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1179,43
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4933,64
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,39437
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,967301
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	29,2664
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	624,382
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,52734
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,573514
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2688,41
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	542,031
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,59286
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1226,38
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	579,992
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,37913

CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,17857
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,4596
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,18215
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	39,2245
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	6,79094
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,3125
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,32894
ERITREA	Nakfa	ERN	243	17,6786
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,2324
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,679332
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,04751
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	64,2578
FONDO MONETARIO INTERNAZIO	DSP	XDR	188	0,825835
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,123
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,11552
GHANA	Cedi	GHC	111	10994,9
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	75,29
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	139,591
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,679332
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	209,457
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,835608
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,18215
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	8,9787
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4953,55
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	232,659
HAITI	Gourde	HTG	151	49,6768
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,2429
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,13898
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	53,8516
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11834,6
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10691,4
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1736,56
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	72,9773
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,53692
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	158,026
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	88,0732
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	48,1691
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,344167
LAOS	Kip	LAK	154	12771,5
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,85021
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696295
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1775,8
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	64,0718
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,59336
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,41325
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,1211
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12691,8
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2538,36
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	145,615
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,45343
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,0857

MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9145
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	318,669
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	35,8899
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	12,5838
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,0174
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1409,41
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	32688,8
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,56644
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,85021
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	86,8459
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,0841
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	153,913
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	7,82948
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,70879
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,453708
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	70,4573
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,17857
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,63504
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7225,54
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	3,97823
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,97012
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,2908
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,679332
ROMANIA	Leu	ROL	131	36542,6
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,65426
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	33,9184
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	651,708
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	8,91968
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,24094
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,679332
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8780,56
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	86,3514
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,4296
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3448,75
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,00174
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	61,4933
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,6781
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,5082
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2209,29
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	120,057
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,18215
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,18215
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,17857
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,18215
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,85021
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	274,413
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,22929
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,56135
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54487
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,85021
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,76001

TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39,5814
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1379,62
THAILANDIA	Baht	THB	73	48,4693
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,35941
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,37838
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,6118
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1603250
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,60325
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6128,58
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	5,92523
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2161,85
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	251,036
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	27,6863
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1367,36
VANUATU	Vatu	VUV	208	134,305
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2530,75
VIETNAM	Dong	VND	145	18741,4
YEMEN	Rial	YER	122	229,083
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4726,64
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	74388,8

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A12387

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

È accertato, per la giornata del 23 novembre 2005, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 11 alle ore 14, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 11 alle 14 nella giornata del 23 novembre 2005 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1688 del 28 novembre 2005 della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 1° dicembre 2005, prot. n. 5095, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28; decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 dicembre 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A12374

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 novembre 2005.

Integrazioni e modifiche della deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04, in tema di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. (Deliberazione n. 243/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2005;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni;

il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante regolazione dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: documento per la consultazione);

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;

l'art. 2, comma 19, lettera *a)*, della legge n. 481/95 prevede che i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle relative associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha formulato con il documento per la consultazione proposte su possibili meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;

le proposte contenute nel documento per la consultazione prevedevano meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza nel servizio di distribuzione del gas (di seguito: incentivi):

proporzionali alla riduzione del numero delle dispersioni, obiettivo ritenuto strategico per l'aumento della sicurezza nella distribuzione di gas naturale, ed in particolare che tali incentivi erano:

a) ridotti mediante un coefficiente che teneva conto della mancanza dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione per ciascuna tratta di tubazioni;

b) amplificati in funzione del maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorità;

c) penalizzati nel caso di eventuali incidenti da gas accaduti sull'impianto di distribuzione;

commisurati al miglioramento di un indicatore, correlato sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di segnalazioni di terzi sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di ispezione programmata, rispetto ad un unico livello base e ad un unico livello di riferimento nazionali;

validi per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 ed accessibili per i distributori che fossero in possesso di determinati prerequisiti sia per quanto riguarda il servizio di pronto intervento, sia per le procedure adottate in tema di sicurezza sia per quanto attiene il rispetto dei provvedimenti emanati dall'Autorità in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;

le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai distributori e dalle relative associazioni hanno evidenziato:

la contrarietà all'introduzione di un coefficiente di penalizzazione degli incentivi in funzione degli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione, motivando tale posizione con il dire che tali eventi non sono nel controllo del distributore ma che, anzi, sono di norma dovuti a responsabilità di terzi e che lo sviluppo delle reti ha raggiunto ormai una tale dimensione, in presenza di numerosi altri utilizzatori del sottosuolo, da rendere di fatto impraticabile un presidio puntuale di tutte le condotte a costi ragionevoli per il sistema;

la criticità del coefficiente di penalizzazione degli incentivi correlato alla disponibilità dello stato di

consistenza delle reti, dovuta prevalentemente al fatto che solo alcune imprese di distribuzione dispongono dello stato di consistenza di tutte le reti di un impianto di distribuzione e comunque non per singola tratta di tubazione;

la necessità di attribuire, nell'indicatore posto alla base del sistema degli incentivi, un peso maggiore, rispetto a quello proposto nel documento per la consultazione, alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi su parte interrata, stante la maggiore onerosità dell'eliminazione ditali dispersioni rispetto quelle localizzate su parti aeree;

la problematicità di tenere conto, nell'indicatore posto alla base del sistema degli incentivi, anche delle dispersioni localizzate a seguito di ispezioni programmate delle reti, dato che in molti casi le dispersioni potenzialmente pericolose non sono individuate mediante l'attività di ricerca programmata;

l'opportunità per alcuni soggetti di tenere invece conto della quantità di rete ispezionata rispetto ai minimi fissati dall'Autorità;

la criticità rappresentata dai casi di cambio di odorizzante per i possibili effetti sulla diversa percezione di eventuali dispersioni di gas da parte dei clienti finali allacciati;

la preferenza di alcuni soggetti per un sistema di incentivi diverso basato sull'approvazione ed incentivazione di singoli progetti finalizzati a recuperi di sicurezza;

i successivi approfondimenti tecnici effettuati dall'Autorità con i soggetti consultati e l'analisi dei dati di sicurezza inviati dai distributori per il periodo 2002-2004 hanno consentito di evidenziare:

una significativa correlazione tra il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e il grado di odorizzazione medio annuo del gas e, quindi, la necessità di introdurre nel sistema degli incentivi elementi che neutralizzino eventuali effetti distorsivi sulla riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi derivanti dalla riduzione del grado di odorizzazione medio annuo del gas;

la necessità di prevedere algoritmi di calcolo, in presenza di un cambio di odorizzante, che consentano di ricondurre la valutazione dei recuperi di sicurezza ad un solo tipo di odorizzante equivalente le cui quantità siano definite sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai dosaggi reali fissati dalle norme tecniche vigenti in materia di odorizzazione del gas;

la presenza di un'aleatorietà, dovuta a fattori esogeni, nel numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e quindi l'opportunità di estendere ad un biennio il periodo di riferimento rispetto al quale calcolare i recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale;

l'opportunità di estendere l'applicazione degli incentivi a tutti gli impianti di distribuzione, compresi quelli caratterizzati da un maggior numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, e quindi la necessità di misurare i recuperi non rispetto ad un livello base nazionale, bensì rispetto ad un livello base di partenza calcolato per ogni impianto di distribuzione;

è necessario prevedere obblighi stringenti di registrazione delle chiamate di pronto intervento, il cui rispetto costituisca il prerequisito per accedere agli incentivi; che, conseguentemente, la violazione accertata di mancata registrazione nelle modalità previste dal provvedimento anche per una sola chiamata di pronto intervento costituisce motivo di inammissibilità al regime di incentivazione oltre che elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria;

è necessario, al fine di conseguire una convergenza dei livelli di sicurezza verso le situazioni migliori già presenti nel Paese, fissare livelli obiettivo nazionali predefiniti, differenziati in base alla concentrazione dei clienti finali sulle reti da raggiungere in un adeguato periodo di tempo, quantificato in undici anni a partire dal 2006;

è opportuno definire un sistema di incentivi che, pur tenendo conto delle specificità del settore del gas, si discosti il meno possibile da quello già adottato per il settore elettrico stante la tendenza dei maggiori distributori ad operare in entrambi i settori;

Ritenuto che:

al fine di attivare già dal presente periodo di regolazione e per almeno un triennio, come richiesto dai distributori di gas, un sistema di incentivi sia necessario mantenere, pur con i dovuti correttivi, il sistema proposto nel documento per la consultazione e che pertanto l'eventuale introduzione di incentivi basati sull'approvazione di singoli progetti debba essere rinviata al successivo periodo di regolazione;

sia possibile definire un sistema di incentivi caratterizzato, in analogia a quanto già stabilito per il settore elettrico, da livelli obiettivo di lungo periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a ridefinizione all'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione, da livelli tendenziali individuati mediante un tasso annuo di miglioramento predefinito;

sia opportuno, almeno nel primo triennio della sua applicazione, adottare una adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte dei distributori che siano in possesso dei necessari prerequisiti, prevedendo fin d'ora, pur con la dovuta gradualità, una successiva applicazione obbligatoria del sistema di incentivi con l'introduzione di penalità nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;

siano da accogliere le richieste dei distributori e delle loro associazioni di:

aumentare fino ad un massimo del 30% l'effetto amplificativo del coefficiente correlato al maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorità, stante la rilevanza dell'odorizzazione del gas per la sicurezza nella distribuzione di gas;

eliminare il coefficiente di penalizzazione degli incentivi che tiene conto della disponibilità o meno dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione, stante il fatto che la quasi totalità degli impianti di distribuzione, eccettuati quelli messi in gas negli ultimi anni, non è corredato di stato di consistenza per singola tratta di tubazioni;

elevare il valore massimo degli incentivi conseguibili per ogni impianto di distribuzione mediante l'adozione di un valore massimo del 2% del coefficiente complessivo *Q*, dato che ciò rende da una parte più efficace il sistema degli incentivi e, dall'altra, assicura comunque un impatto contenuto sulle tariffe di distribuzione;

ricondurre l'ammissibilità al sistema degli incentivi e la determinazione dei recuperi al singolo impianto di distribuzione, e non al distributore nel suo complesso, al fine di evitare eccessive ed ingiustificate penalizzazioni nonché l'esclusione di quegli impianti di distribuzione che maggiormente abbisognano di recuperi di sicurezza;

non sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro associazioni di eliminare la penalizzazione degli incentivi nel caso di accadimento di un incidente da gas sull'impianto di distribuzione per il quale un distributore richieda gli incentivi, stante il fatto che si ritiene inaccettabile la corresponsione di incentivi per recuperi di sicurezza per un impianto di distribuzione per il quale lo stesso distributore risulti responsabile dell'accadimento di un incidente da gas; tuttavia, si prevede di bloccare tali incentivi fino all'accertamento della completa estraneità del distributore all'incidente, prevedendo il riconoscimento degli incentivi bloccati, maggiorati degli interessi legali maturati, nel caso di acclarata estraneità del distributore stesso.

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04:

a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«grado di concentrazione dei clienti finali in un impianto di distribuzione (Z_{imp})» è il rapporto, espresso in metri per cliente finale, tra la lunghezza totale della rete, pari alla somma di L_{apmp} e di L_{bp}, e il numero complessivo dei clienti finali serviti *NU*, dove L_{apmp}, L_{bp} e *NU* sono definiti rispettivamente dall'art. 4, comma 4.1, dall'art. 5, comma 5.1, e dall'art. 8, comma 8.3;

«registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento» è la registrazione su supporto cartaceo, sequenziale ed inalterabile per ogni chiamata per pronto intervento almeno delle seguenti informazioni:

(i) data di ricevimento della chiamata telefonica;

(ii) ora e minuti di inizio della chiamata telefonica, con arrotondamento al minuto superiore;

(iii) dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;

(iv) luogo dove si richiede il pronto intervento del distributore, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico;

(v) situazione segnalata tra quelle indicate dall'art. 9, comma 9.3;

«tipologia di impianto di distribuzione» è la tipologia di impianto di distribuzione in base al grado di concentrazione dei clienti finali nell'impianto di distribuzione stesso Z_{imp}; ai fini del presente testo integrato sono previste tre tipologie:

(i) impianti di distribuzione ad alta concentrazione per i quali Z_{imp} è minore o uguale a 5 metri per cliente finale;

(ii) impianti di distribuzione a media concentrazione per i quali Z_{imp} è maggiore di 5 e minore o uguale a 10 metri per cliente finale;

(iii) impianti di distribuzione a bassa concentrazione per i quali Z_{imp} è maggiore di 10 metri per cliente finale;

b. all'art. 8, comma 1, le parole «al terzo decimale» sono sostituite con le parole «al primo decimale»;

c. all'art. 8, comma 8, le parole «Prospetto IX dell'Appendice D della norma UNI-Cig 7133» sono sostituite dalle parole «Prospetto XI dell'Appendice D della norma Uni 7133»;

d. all'art. 8, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma 11:

«8.11 Il grado di odorizzazione del gas naturale medio annuo, misurato in milligrammi per metro cubo alle condizioni standard (mg/m^3) arrotondato al primo decimale, è pari:

a) nel caso di utilizzo di uno stesso odorizzante per l'intero anno di riferimento, al rapporto tra il quantitativo complessivo di odorizzante introdotto nel gas immesso nell'impianto di distribuzione e il volume del gas immesso nell'impianto di distribuzione; esso è dato dalla seguente formula:

$$OD_{ma} = \frac{OD_{iniz} + OD_{rif} - OD_{fin}}{V_{imm}} \times 10^6$$

dove:

OD_{iniz} è il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione all'inizio dell'anno di riferimento;

OD_{rif} è il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, con il quale sono stati riforniti gli impianti di odorizzazione nell'anno di riferimento;

OD_{fin} è il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione al termine dell'anno di riferimento;

V_{imm} è la quantità di gas naturale, misurato in metri cubi standard, immesso nell'impianto di distribuzione nell'anno di riferimento;

b) nel caso in cui non sia stato utilizzato uno stesso odorizzante per l'intero anno di riferimento, al rapporto tra il quantitativo complessivo di odorizzante equivalente, con riferimento ad uno degli odorizzanti utilizzati, introdotto nel gas immesso nell'impianto di distribuzione e il volume del gas immesso nell'impianto di distribuzione; esso è dato dalla seguente formula:

$$OD_{maeq1} = \frac{\left[OD_{m1} = \times GG_1 + \left(OD_{m2} \times GG_2 \times \frac{DR_1}{DR_2}\right)\right]}{GG_1 + GG_2}$$

dove:

OD_{m1} è il grado di odorizzazione del gas naturale medio con riferimento all'odorizzante 1 ed al periodo del suo utilizzo ed è calcolato mediante la seguente formula:

$$OD_{m1} = \frac{OD_{iniz1} + OD_{rif1} - OD_{fin1}}{V_{imm1}} \times 10^6$$

dove:

OD_{iniz1} è il quantitativo di odorizzante 1, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione all'inizio del periodo di utilizzo di tale odorizzante;

OD_{rif1} è il quantitativo di odorizzante 1, misurato in chilogrammi, con il quale sono stati riforniti gli impianti di odorizzazione nel periodo di utilizzo di tale odorizzante;

OD_{fin1} è il quantitativo di odorizzante 1, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione al termine del periodo di utilizzo di tale odorizzante;

V_{imm1} è la quantità di gas naturale, misurato in metri cubi standard, immesso nell'impianto di distribuzione nel periodo di utilizzo dell'odorizzante 1;

GG_1 è il numero di giorni di utilizzo dell'odorizzante 1;

OD_{m2} è il grado di odorizzazione del gas naturale medio con riferimento all'odorizzante 2 ed al periodo del suo utilizzo ed è calcolato mediante la seguente formula:

$$OD_{m2} = \frac{OD_{iniz2} + OD_{rif2} - OD_{fin2}}{V_{imm2}} \times 10^6$$

dove:

OD_{iniz2} è il quantitativo di odorizzante 2, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione all'inizio del periodo di utilizzo di tale odorizzante;

OD_{rif2} è il quantitativo di odorizzante 2, misurato in chilogrammi, con il quale sono stati riforniti gli impianti di odorizzazione nel periodo di utilizzo di tale odorizzante;

OD_{fin2} è il quantitativo di odorizzante 2, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione al termine del periodo di utilizzo di tale odorizzante;

V_{imm2} è la quantità di gas naturale, misurato in metri cubi standard, immesso nell'impianto di distribuzione nel periodo di utilizzo dell'odorizzante 2;

GG_2 è il numero di giorni di utilizzo dell'odorizzante 2;

DR_2 è il dosaggio reale dell'odorizzante 1 indicato nel Prospetto XI dell'Appendice D della norma Uni 7133;

DR_2 è il dosaggio reale dell'odorizzante 2 indicato nel Prospetto XII dell'Appendice D della norma Uni 7133;

e. all'art. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«11.3 In deroga a quanto previsto al precedente comma 11.2 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.6, il distributore ottempera ai primi due obblighi di servizio indicati nella tabella C:

a) purché nel biennio costituito dall'anno di riferimento e da quello ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su una percentuale della rete maggiore di almeno il 10% del doppio della percentuale indicata nella tabella C, con riferimento alla lunghezza totale della rete al 31 dicembre precedente al biennio stesso;

b) purché nel triennio costituito dall'anno di riferimento e dal biennio ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su, almeno il 95% della rete, con riferimento alla lunghezza totale della rete al 31 dicembre precedente al triennio stesso»;

f. l'art. 33 è sostituito dal seguente:

Art. 33.

Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale

33.1. Il presente articolo stabilisce la disciplina relativa agli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale in vigore per il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.

33.2. Il distributore di gas naturale può accedere agli incentivi per recuperi di sicurezza purché sia in possesso, per l'intero anno di riferimento per il quale richiede gli incentivi, dei seguenti prerequisiti nessuno escluso:

a) disponga o si avvalga per tutti gli impianti di distribuzione da esso gestiti, nessuno escluso, di uno o più centralini di pronto intervento ai sensi dell'art. 26, comma 26.1, che abbiano almeno le seguenti caratteristiche:

(i) registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute dal centralino di pronto intervento;

(ii) registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento che siano risultate essere segnalazioni di cui all'art. 9, comma 9.3;

(iii) registrazione di tipo informatico, per quanto attiene i dati telefonici, delle chiamate che siano risultate essere segnalazioni di cui all'art. 9, comma 9.3;

(iv) autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;

b) disponga di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'art. 29, comma 29.2, almeno per le seguenti attività:

(i) pronto intervento;

(ii) odorizzazione del gas;

(iii) attivazione della fornitura;

(iv) classificazione delle dispersioni localizzate;

(v) ricerca programmata delle dispersioni;

(vi) protezione catodica;

(vii) manutenzione dei punti di alimentazione delle reti e dei gruppi di riduzione;

(viii) gestione delle emergenze;

(ix) gestione degli incidenti da gas.

Il distributore che intende richiedere gli incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale lo comunica all'Autorità a partire dal 2007 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello per il quale richiede gli incentivi, dichiarando contestualmente il possesso dei prerequisiti di cui sopra per l'intero anno di riferimento per il quale richiede gli incentivi.

33.3 Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza, con riferimento all'anno per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali valgono le seguenti condizioni nessuna esclusa:

a) vi sia almeno un comune servito che, per l'intero anno di riferimento, non sia stato in periodo di avviamento o in periodo di subentro;

b) siano stati adempiuti gli obblighi:

(i) di servizio di cui all'art. 11;

(ii) di registrazione di cui all'art. 30 mediante strumenti informatici;

(iii) di comunicazione di cui all'art. 32;

c) si sia provveduto alla registrazione su supporto informatico:

(i) nel caso di utilizzo di un unico odorizzante per l'intero anno di riferimento, dei quantitativi di odorizzante all'inizio e alla fine dell'anno di riferimento e dei rifornimenti di odorizzante effettuati nel corso dello stesso anno di riferimento;

(ii) nel caso in cui non si sia utilizzato un unico odorizzante per l'intero anno di riferimento, per ogni odorizzante utilizzato, dei giorni di utilizzo di tale odorizzante, dei quantitativi di tale odorizzante all'inizio e alla fine del periodo di utilizzo e dei rifornimenti effettuati nel corso di tale periodo di utilizzo;

d) sia stata predisposta la cartografia informatizzata;

e) il grado di odorizzazione medio annuo sia maggiore o uguale al dosaggio reale dell'odorizzante utilizzato indicato nel Prospetto XI dell'Appendice D della norma Uni 7133.

33.4. Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati all'odorizzazione del gas, per l'anno di riferimento per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali tutti i controlli del grado di odorizzazione comunicati all'Autorità siano stati effettuati mediante analisi gascromatografica, in campo o tramite invio di un campione di gas prelevato dall'impianto ad un laboratorio accreditato SINAL.

33.5. L'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati all'odorizzazione INC_{OD} per ogni impianto di distribuzione ammesso è pari a:

$$INC_{OD,t,j} = Q_{effOD,t,j} \times \sum_{i=1}^{N} VRD_{T-\mathrm{l}i} =$$
$$= (0,1 \times F_{OD,t,j} \times Q_{\max}) \times \sum_{i=1}^{N} VRD_{T-\mathrm{l}i}$$

dove:

$F_{OD,t,j}$ è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$F_{OD,t,j} = 0,141 \times K_{OD,t,j} + 0,859$$

con $1 \leq F_{OD,t,j} \leq 1,3$ e $K_{OD,t,j}$ pari al rapporto, con arrotondamento alla terza cifra decimale, tra il numero di misure del grado di odorizzazione effettuate nell'anno *t* nell'impianto di distribuzione *j* ed il numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 8.5 per il medesimo impianto di distribuzione *j*;

Q_{max} è pari a 0,02;

N è il numero delle località servite dall'impianto di distribuzione *j*, escluse le località in periodo di avviamento o in periodo di subentro;

VRD_{t-li} è il vincolo dei ricavi della località *i-esima*, servita dall'impianto di distribuzione *j*, relativo all'anno termico precedente all'anno solare *t*, approvato dall'Autorità.

33.6. Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con riferimento all'anno per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali:

a) siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 32 almeno a partire dall'anno 2003;

b) nel caso in cui una parte delle reti sia in acciaio:

(i) sia stato redatto il Rapporto annuale dello stato elettrico di cui all'art. 29, comma 29.4, e all'art. 30, comma 30.2, lettera *i)*;

(ii) rispettivamente nel caso di impianto di distribuzione ad alta, media e bassa concentrazione, più dell'80%, dell'85% e del 90% della rete in acciaio, con riferimento al totale della rete in acciaio al 31 dicembre dell'anno precedente, sia protetta catodicamente, al netto dei brevi tratti di condotte ammessi dalle norme tecniche vigenti;

c) sia stato utilizzato lo stesso odorizzante nell'anno di riferimento e nel biennio 2003 -2004 e non vi sia stata nell'anno di riferimento per il quale si richiedono gli incentivi una diminuzione del grado di odorizzazione medio annuo superiore al 10% rispetto alla media aritmetica del grado di odorizzazione medio degli anni 2003 e 2004.

33.7. Il distributore, ai fini dell'ammissione agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas degli impianti di distribuzione per i quali non sia stato utilizzato lo stesso odorizzante nel biennio 2003-2004, invia entro il 31 gennaio 2006 all'Autorità, per ciascuno di tali impianti di distribuzione, la proposta documentata del grado di odorizzazione medio equivalente nel biennio 2003-2004 calcolato in base alla seguente formula:

$$OD_{20032004\,eq1} = \frac{\left[OD_{m1} \times GG_1 + \left(OD_{m2} \times GG_2 \times \frac{DR_1}{DR_2}\right)\right]}{GG_{20032004}}$$

dove OD_{m1}, GG_1, OD_{m2}, GG_2, DR_1e DR_2 sono definiti dall'art. 8, comma 8.11, lettera *b)*, e $GG_{20032004}$ è il numero complessivo di giorni del biennio 2003-2004. La proposta del grado di odorizzazione medio equivalente nel biennio 2003-2004 è approvata, per ciascun impianto di distribuzione, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della proposta. In deroga a quanto previsto dal comma 33.6, lettera *c)*, sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con riferimento all'anno per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali non sia stato utilizzato nell'anno di riferimento e nel biennio 2003-2004 uno stesso odorizzante a condizione che per tali impianti di distribuzione:

a) sia stata approvata, ove richiesto, la proposta del grado di odorizzazione medio equivalente nel biennio 2003-2004 ai sensi del presente comma;

b) non vi sia stata nell'anno per il quale si richiedono gli incentivi una diminuzione del grado di odorizzazione medio annuo o medio annuo equivalente, calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 8.11, lettera *b)*, superiore al 10% rispetto al grado di odorizzazione medio o medio equivalente nel biennio 2003-2004 con riferimento ad uno stesso odorizzante.

33.8. L'indicatore di riferimento degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas è il numero di dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali; tale indicatore DT_{CONV} è calcolato con arrotondamento al terzo decimale mediante la seguente formula:

$$DT_{CONV} = \left[\frac{10 \times (DT - DT_{DIP}) + DTA - DTA_{DIP}}{NU}\right] \times 1.000$$

dove:

DT è definito all'art. 7, comma 7.1;

DT_{DIP} è pari al numero di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla rete o sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto; qualora per una dispersione sia pervenuta anche una segnalazione di terzi, la dispersione può essere conteggiata in DT_{DIP} solo a condizione che il distributore sia in grado di documentare che la segnalazione di terzi sia pervenuta dopo la segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto;

DTA è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi; comprende le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto;

DTA_{DIP} è pari al numero di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto; qualora per una dispersione sia pervenuta anche una segnalazione di terzi, la dispersione può essere conteggiata in DTA_{DIP} solo a condizione che il distributore sia in grado di documentare che la segnalazione di terzi sia pervenuta dopo la segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto;

NU è definito all'art. 8, comma 8.3.

33.9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, ogni impianto di distribuzione è classificato in base al grado di concentrazione dei clienti finali Z_{imp} calcolato sulla base della lunghezza totale della rete e del numero di clienti finali forniti al 31 dicembre 2003.

33.10. Per il periodo di regolazione di cui al comma 33.1 sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore DT_{CONV}:

a) per gli impianti di distribuzione ad alta concentrazione: 10 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali;

b) per gli impianti di distribuzione a media e a bassa concentrazione: 5 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali.

33.11. Per il periodo di regolazione di cui al comma 33.1 sono definiti i seguenti livelli di riferimento dell'indicatore DT_{CONV}:

a) per gli impianti di distribuzione ad alta concentrazione: 5 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali;

b) per gli impianti di distribuzione a media e a bassa concentrazione: 3 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali.

33.12. Per ogni impianto di distribuzione *j*, ammesso agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con un grado di concentrazione *k* e per ogni anno *t* del periodo di cui al comma 33.1, il livello tendenziale è pari a:

$$T_{t,j} = \max\left[T_{t-1,j} \times (1 - \alpha_j); LivOb^k\right]$$

con:

$$\alpha_j = \max\left[1 - \left(\frac{LivOb^k}{LivPart_j}\right)^{\frac{1}{11}}; 2\%\right] \qquad \text{con } \alpha \leq 20\%$$

dove:

$T_{t,j}$ è il livello tendenziale per l'anno *t* dell'impianto di distribuzione *j*, arrotondato alla terza cifra decimale;

$T_{o,j}$ è il livello da cui partire per la determinazione del livello tendenziale per il primo anno del periodo di cui al comma 33.1 dell'impianto di distribuzione *j*; T_{oj} è pari a $LivPartj$;

$LivOb^k$ è il livello obiettivo per il grado di concentrazione *k* di cui al comma 33.10;

α_j è il tasso annuo di miglioramento richiesto, calcolato con arrotondamento alla quarta cifra decimale;

$LivPart_j$ è il livello di partenza dell'impianto di distribuzione *j*, pari al livello effettivo biennale dell'indicatore DT_{CONV} dell'impianto di distribuzione *j* nel biennio 2003-2004 ed è calcolato, con arrotondamento alla terza cifra decimale, a partire dai dati comunicati all'Autorità per l'impianto *j* per gli anni 2003 e 2004, mediante la seguente formula:

$$LivPart_j = \left[\frac{10 \times \left(DT_{2003,j} + DT_{2004,j}\right) + DTA_{2003,j} + DTA_{2004,j}}{NU_{2003,j} + NU_{2004,j}}\right] \times 1.000$$

33.13 L'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas $INC_{DISP,t,j}$ per ogni impianto di distribuzione *j* ammesso è pari a:

$$INC_{DISP,t,j} = Q_{effDISP,t,j} \times \sum_{k=1}^{M} VRD_{T-lk} = (P_{DISP,t,j} \times Q_{\max}) \times \sum_{k=1}^{M} VRD_{T-lk}$$

dove:

$P_{DISP,t,j}$ è calcolato ai sensi del successivo comma 33.14;

Q_{max} è pari a 0,02;

M è il numero delle località servite dall'impianto di distribuzione, escluse le località in periodo di avviamento o in periodo di subentro;

VRD_{T-lk} è il vincolo dei ricavi della località *k-esima*, servita dall'impianto di distribuzione *j*, relativo all'anno termico precedente all'anno solare *t*, approvato dall'Autorità.

33.14. Il coefficiente $P_{DISP,t,j}$ è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, per l'anno *t* per ogni impianto di distribuzione *j* ammesso agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas mediante la seguente formula:

$$P_{DISP,t,j} = \frac{T_{t,j} - \max\left(LivEff_{t,j}; LivRif^k\right)}{LivOb^k} \qquad \text{con } P_{DISP,t,j} \geq 0$$

dove:

$T_{t,j}$ è il livello tendenziale nell'anno *t* dell'impianto di distribuzione *j* calcolato ai sensi del comma 33.12;

$LivEff_{,t,j}$ è il livello effettivo dell'indicatore DT_{CONV} nell'anno *t* dell'impianto di distribuzione *j* calcolato ai sensi del comma 33.8;

$LivOb^k$ è il livello obiettivo in funzione del grado di concentrazione *k* di cui al comma 33.10 dell'impianto di distribuzione *j*;

$LivRif^k$ è il livello di riferimento per il grado di concentrazione *k* di cui al comma 33.11.

Il coefficiente $P_{DISP,t,j}$ è pari a zero in tutti i casi in cui $LivEff_{,t,j}$ risulti essere maggiore di oltre il 5% a $LivPart_j$.

33.15. Nel caso in cui per un impianto di distribuzione *j* per l'anno *t* la somma di $Q_{effOD,t,j}$, di cui al precedente comma 33.5, e di $Q_{effDISP,t,j}$, di cui al precedente comma 33.13, risulti maggiore di 0,02, ai fini del calcolo dell'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas per tale impianto di distribuzione il coefficiente $Q_{effDISP_{t,j}}$ viene sostituito dal coefficiente $Q_{effDISP,t,j}$ calcolato con arrotondamento alla terza cifra decimale mediante la seguente formula:

$$Q_{effDISP_{t,j}}{}^{*} = Q_{max} - Q_{effOD,t,j}$$

33.16. Il distributore, in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell'anno di riferimento sull'impianto di distribuzione *j*, subisce per l'anno di riferimento una penalità pari all'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza di cui avrebbe avuto diritto per l'impianto di distribuzione *j*. La penalità non si applica nel caso in cui l'incidente sia stato provocato da una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che il distributore sia in grado di documentarlo. Il distributore, nel caso in cui venga accertata la sua completa estraneità all'incidente da gas combustibile di cui sopra successivamente all'anno in cui sono stati richiesti gli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale, ha diritto di riscuotere la penalità trattenuta con gli interessi legali.

33.17. A seguito di apposito provvedimento dell'Autorità, il distributore riscuote l'ammontare complessivo degli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale calcolato ai sensi del presente articolo per l'anno di riferimento, al netto delle eventuali penalità di cui al comma precedente, mediante prelievo dal Conto per la qualità dei servizi gas di cui all'art. 77, comma 77.1.

33.18. L'Autorità determina con successivo provvedimento le modalità di ulteriore finanziamento del Conto per la qualità dei servizi gas di cui all'art. 77, comma 77.1, ai fini dell'erogazione degli incentivi dei recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al presente articolo.

33.19. Entro il 31 dicembre 2008 l'Autorità effettua una verifica della disciplina relativa agli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale definita dal presente articolo sulla base dei dati comunicati dai distributori ai sensi dell'art. 32.».

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità n. 168/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento

Milano, 22 novembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A12016

DELIBERAZIONE 28 novembre 2005.

Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04. (Deliberazione n. 249/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;

la delibera dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.a.;

la delibera dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.a.;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la determinazione del Direttore generale dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 170/04;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 121/05.

Considerato che:

la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;

gli artt. 19 e 20 della deliberazione n. 138/04 modificano la procedura di allocazione attualmente prevista nei codici di rete delle imprese di trasporto, intesa come attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli utenti del servizio di trasporto presenti presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto interconnessi con il sistema di distribuzione (di seguito: procedura di allocazione);

in particolare, l'art. 19 della sopraccitata deliberazione dispone le modalità con cui le imprese di distribuzione determinano e trasmettono all'impresa di trasporto i dati relativi ai quantitativi di gas degli utenti del servizio di distribuzione, funzionali alla procedura di allocazione; e che l'art. 20 stabilisce le modalità con le quali le imprese di trasporto provvedono ad effettuare detta procedura di allocazione sulla base dei dati ricevuti dalle imprese di distribuzione;

l'art. 31 della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto rediga, trasmetta all'Autorità, nonché dia comunicazione sul proprio sito internet:

del protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di distribuzione trasmettono ai sensi dell'art. 19;

del piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 20;

nonché prevede precise modalità e tempi per l'attuazione della procedura di allocazione, in funzione del momento in cui l'impresa di trasporto realizza e dà comunicazione degli adempimenti di cui al precedente alinea;

in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 31 della deliberazione n. 138/04, le imprese di trasporto hanno predisposto nel marzo 2005 il protocollo di comunicazione e il piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo, e che in base alla tempistica delineata dal medesimo articolo la nuova procedura di allocazione si applicherà ai quantitativi riconsegnati a partire da gennaio 2006;

Considerato inoltre che:

l'art. 11 della deliberazione n. 138/04 prevede che «le imprese di distribuzione, in forma singola o associata, concordano con le imprese di trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, nonché le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di ero-

gazione del servizio di distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto»;

ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 138/04 di cui al precedente alinea, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto hanno avviato tavoli di lavoro nel corso dei quali sono stati individuati alcuni temi di carattere tecnico operativo rilevanti, inerenti alla procedura di allocazione di cui agli articoli 19 e 20 della medesima deliberazione;

in particolare, le imprese di trasporto e le associazioni delle imprese di distribuzione, nell'ambito dei citati tavoli di lavoro, hanno concordato proposte, trasmesse all'Autorità con distinte comunicazioni, rispettivamente in data 25 ottobre 2005 (prot. Autorità 25583 e 25588 del 28 ottobre 2005) e in data 28 ottobre 2005 (prot. Autorità 26083 del 3 novembre 2005), relative alla procedura di allocazione di cui agli articoli 19 e 20 della deliberazione n. 138/02 che prevedono, in merito alle modalità di determinazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 19:

la possibilità per le imprese di distribuzione di inviare i dati relativi ai prelievi dei propri utenti stimati con dettaglio giornaliero, qualora tali dati siano disponibili;

la facoltà di applicare, limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei dati semplificati, per consentire, alle imprese di distribuzione non ancora in grado di attivare meccanismi automatici di stima per la totalità dei punti di riconsegna allacciati alle proprie reti, un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;

le proposte di cui al precedente alinea comportano la modifica degli articoli 19 e 31 della deliberazione n. 138/04;

Ritenuto che:

sia necessario che la procedura di allocazione di cui alla deliberazione n. 138/04 trovi attuazione nel rispetto delle modalità e nei tempi definiti dalla medesima deliberazione;

le proposte avanzate dalle imprese di distribuzione e dalle imprese di trasporto di cui ai considerati ottimizzino la procedura di allocazione prevista dalla deliberazione n. 138/04 senza modificarne i principi, consentendone l'applicazione secondo le modalità e nei tempi definiti dalla medesima deliberazione;

sia necessario modificare gli articoli 19 e 31 della deliberazione n. 138/04 al fine di recepire le citate proposte delle imprese e nel contempo di stabilire modalità transitorie valevoli per l'anno termico 2005-2006, con le quali le imprese di distribuzione determinano i dati di cui all'art. 19;

sia necessario prevedere che le imprese di trasporto modifichino i propri codici di rete in relazione alle modifiche degli articoli di cui al precedente alinea, al fine di rendere congruente la disciplina dell'allocazione di cui ai propri codici di rete con le disposizioni della deliberazione n. 138/04;

Delibera:

1. di modificare ed integrare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04), nei termini di seguito indicati:

a. all'art. 19, i commi 1 e 2 sono modificati come segue:

«19.1 L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati ad un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia:

il totale mensile dei prelievi basati su misure;

il totale mensile dei prelievi stimati;

il totale giornaliero dei prelievi misurati;

il totale giornaliero dei prelievi stimati;

b) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettera *a)*, le categorie d'uso di cui all'art. 7, comma 1;

c) individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo.

I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione.

«19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.»

b. all'art. 31 sono aggiunti i seguenti commi:

«31.8 Sino alla fine dell'anno termico 2005-2006, l'impresa di distribuzione, in alternativa a quanto previsto all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* può determinare i dati da comunicare all'impresa di trasporto, per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente modalità:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, ad esclusione dell'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna, con riferimento al totale

dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia:

il totale mensile dei prelievi basati su misure;

il totale mensile dei prelievi stimati;

il totale giornaliero dei prelievi misurati;

b) individua il quantitativo su base mensile immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;

c) determina per l'utente del servizio di distribuzione che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna, per ogni punto di consegna:

il totale mensile dei prelievi basati su misure;

il totale giornaliero dei prelievi misurati;

il totale mensile dei prelievi stimati come differenza fra il prelievo misurato presso il punto di consegna e tutti i prelievi sopra indicati ivi inclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alle lettere *a)* e *c)*, le categorie d'uso di cui all'art. 7, comma 1.

31.9 L'impresa di distribuzione verifica all'inizio di ogni mese quale sia l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma 31.8 e, in caso di variazioni, ne dà contestualmente comunicazione ai propri utenti;

31.10 L'impresa di distribuzione informa il nuovo utente che accede per la prima volta al servizio di distribuzione, contestualmente all'accesso, quale sia l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma 31.8»;

2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 138/04, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;

3. di prevedere che il periodo transitorio di cui all'art. 31, comma 8, della deliberazione n. 138/04 si applichi, con riferimento ai quantitativi di gas trasportati a partire dal 1° gennaio 2006;

4. di prevedere che le società Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a. presentino all'Autorità per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le disposizioni di cui ai precedenti punti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione;

6. di notificare alle società Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e Società Gasdotti Italia S.p.a., con sede legale in via del Lauro 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Milano, 28 novembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A12017

DELIBERAZIONE 30 novembre 2005.

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione 7 ottobre 2005, n. 212, per la cessione di capacità produttiva virtuale. (Deliberazione n. 255/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2005

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 212/05);

la lettera inviata da Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel) alla Direzione Energia Elettrica in data 21 novembre 2005 (prot. Autorità 027798 del 23 novembre 2005) (di seguito: lettera 21 novembre 2005);

la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 24 novembre 2005 (prot. Autorità 28024 del 25 novembre 2005) (di seguito: lettera 25 novembre 2005);

la lettera inviata dalla Direzione Energia Elettrica ad Enel in data 28 novembre 2005 (protocollo Autorità GB/M05/4900/mpa) (di seguito: lettera 28 novembre 2005);

la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 30 novembre 2005 (prot. Autorità 28465 del 30 novembre 2005) (di seguito: lettera 30 novembre 2005).

Considerato che:

l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel concluda contratti di cessione di capacità produttiva virtuale con controparti selezionate attraverso una o più procedure concorsuali, eventualmente articolate in sessioni multiple, per la cessione di capacità produttiva virtuale;

l'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05 prevede che la prima procedura concorsuale per la conclusione di contratti di cessione di capacità produttiva virtuale debba concludersi entro il 30 novembre 2005;

l'art. 9, comma 9.3, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel, in ciascuna procedura concorsuale, offra in vendita in sequenza la capacità produttiva virtuale afferente a tutte le tipologie nella propria disponibilità, a partire dalle tipologie caratterizzate da minori prezzi di esercizio del contratto e che le tipologie siano individuate dalla medesima società, comprendendo in una stessa tipologia tutte le unità di produzione rilevanti termoelettriche caratterizzate da costi variabili di produzione simili;

l'art. 9, comma 9.4, prevede che Enel renda noti ai partecipanti alla procedura concorsuale, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:

a) il prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e la relativa regola di indicizzazione;

b) la capacità produttiva virtuale offerta in vendita per ciascuna tipologia;

c) la capacità produttiva virtuale da assegnare;

l'art. 17, comma 17.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel comunichi all'Autorità entro il 20 novembre 2005 il premio di riserva relativo a ciascuna delle tipologie da offrire in vendita;

con lettera 21 novembre 2005 Enel ha comunicato all'Autorità il premio di riserva relativo ad una sola tipologia, denominata «gas a basso rendimento», per la macrozona D;

gli uffici dell'Autorità, vista la lettera 21 novembre 2005 e l'avviso per la selezione di controparti per la stipula di contratti di cessione di capacità produttiva virtuale per l'anno 2006 pubblicato da Enel nel proprio sito internet, con lettera 28 novembre 2005, hanno richiesto ad Enel di esplicitare nell'«Avviso di gara» le modalità organizzative adottate (sessioni multiple), nonché l'apertura della sessione successiva con l'estensione dell'offerta di capacità produttiva virtuale alla tipologia «olio» delineata nella lettera 25 novembre 2005;

con lettera 30 novembre 2005 Enel ha chiesto una proroga al 2 dicembre 2005 del termine di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05, fissato al 30 novembre 2005 e che tale proroga non modifica sostanzialmente l'efficacia delle misure per la promozione della concorrenza previste dalla medesima deliberazione.

Ritenuto che:

sia necessario che l'offerta di vendita di capacità produttiva virtuale nella seconda sessione della prima procedura concorsuale includa ciascuna tipologia per la quale la capacità produttiva disponibile delle unità di produzione in essa ricomprese, incluse le unità di punta, è superiore alla capacità considerata detraibile ai sensi della deliberazione n. 212/05, con riferimento a detta tipologia;

sia opportuno prorogare al 2 dicembre 2005 il termine di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05;

Delibera:

1. di sostituire, all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente modificata ed integrata, le parole «trenta (30) novembre» con le parole «due (2) dicembre»;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e a Enel produzione S.p.a.;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 30 novembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A12018

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005.

Criteri per la determinazione della contribuzione ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 28 dicembre 2005;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto in particolare il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dalle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» approvato in via definitiva dall'Assemblea del Senato il 22 dicembre 2005, in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il quale stabilisce che l'Autorità determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione;

Vista l'attività istruttoria espletata dalla Direzione Risorse Informative, dal Servizio Giuridico e dall'Ufficio Analisi dei Mercati;

Considerata la necessità di rendere attuale l'obbligo della contribuzione fin dall'entrata in vigore della legge Finanziaria 2006;

Considerata l'opportunità di indicare preventivamente alle imprese tenute all'obbligo della contribuzione i criteri di determinazione della stessa;

Ritenuto che il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 esige, da un lato, di commisurare i criteri di parametrazione dei contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni e, dall'altro, stabilisce il limite dell'1,2 per cento del valore della transazione;

Ritenuto che, allo scopo di commisurare i contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, si debba valutare l'incidenza di tale

attività sui costi complessivi dell'Autorità registrati nel periodo 1º luglio 2004-30 giugno 2005 e, assumendo tale rapporto come fisso anche per il 2006, stimare il costo relativo all'attività di controllo delle concentrazioni, sulla base del bilancio di previsione del 2006;

Considerato che l'incidenza accertata dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione per l'anno 2005 è stata pari al 35% del fabbisogno finanziario complessivo dell'Autorità;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2006;

Delibera:

a) di imporre, per l'anno 2006, l'applicazione di una contribuzione pari all'1% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate;

b) la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari rispettivamente a 3.000 e 50.000 euro;

c) di approvare le «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», disponendone la pubblicazione nel bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990 e sul sito web istituzionale www.agcm.it;

d) che il pagamento del contributo è dovuto al momento in cui le imprese sono tenute alla comunicazione della operazione di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990, che costituisce termine ultimo per l'assolvimento;

e) che in via eccezionale, per la prima applicazione del comma 7-*bis* dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alle operazioni comunicate nel periodo 1º-31 gennaio 2006, il termine per il pagamento viene stabilito in trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione stessa;

f) che il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 200006 intestato a «Autorità garante della concorrenza e del mercato, piazza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma», presso «Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 9, via Salaria n. 228 - 00198 Roma» - Abi 01005 - Cab 03239 (la coordinata IBAN è la seguente: IT21F0100503239000000200006);

g) che l'efficacia della presente delibera è subordinata all'entrata in vigore del comma 7-*bis* dell'art. 10 della legge n. 287/1990, nel testo previsto dall'art. 1, comma 69, delle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» approvato in via definitiva dall'Assemblea del Senato il 22 dicembre 2005, in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990.

Roma, 28 dicembre 2005

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: CINTIOLI

05A12375

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 dicembre 2005.

Ordinanza n. 362 del 1º agosto 2003 - «Programma commissariale Acqua Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fognario - depurativo». Programmazione ribassi d'asta. (Ordinanza n. 431).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario ai fini del loro completamento;

Atteso che con ordinanza n. 362 del 1º agosto 2003, in applicazione dell'art. 1 della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3243, è stato approvato il «Programma commissariale «Acqua Nuova - Coste Pulite» per la realizzazione ed il completamento di interventi emergenziali del comparto fognario - depurativo e sono state all'uopo vincolate le risorse finanziarie di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/99, n. 138/2000, n. 84/2000 per un importo complessivo di € 38.902.599,00;

Atteso che con la predetta ordinanza 362/03 l'assessore regionale della difesa dell'ambiente è stato nominato sub-commissario governativo delegato per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza medesima nonché titolare della contabilità speciale di Tesoreria n. 3116 presso la sezione di Tesoreria provinciale di Cagliari;

Atteso che con ordinanza n. 393 del 20 aprile 2004, il Commissario governativo ha disposto le modalità attuative degli interventi ricompresi nel predetto programma commissariale;

Atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto all'impegno ed al versamento dell'importo di € 37.777.798,01 nella contabilità speciale 1690 intestata al Commissario governativo mentre resta quindi da versare l'importo residuo vincolato con la predetta ordinanza n. 362/02 pari a € 1.124.800,99;

Atteso che delle predette somme trasferite al Commissario governativo, l'importo di € 25.777.798,01 è stato riversato nella contabilità speciale dell'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato mentre il restante importo di 12 M€ relativo all'intervento da realizzarsi a cura dell'E.S.A.F., verrà trasferito, ai sensi dell'ordinanza 393/03, su apposita contabilità speciale intestata all'E.S.A.F.;

Atteso che ai fini dell'attuazione del programma «Acqua Nuove-Coste Pulite», l'assessore regionale della difesa dell'ambiente - sub-commissario governativo delegato ha disposto, ai sensi dell'ordinanza n. 393/04 sopracitata, l'affidamento della realizzazione degli interventi agli enti individuati quali soggetti aggiudicatori mettendo a disposizione dei medesimi i fondi assegnati con l'ordinanza 362/03 predetta;

Atteso che l'ordinanza n. 393/04, art. 2, commi 11, 12 e 13, ha disposto la automatica decurtazione dal quadro economico degli interventi, dei ribassi realizzati a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori, ai fini della successiva riprogrammazione da parte del Commissario governativo;

Atteso che l'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato, con note prot. n. 15592 del 23 giugno 2005, n. 21692 dell'11 luglio 2005 e n. 23340 del 29 luglio 2005 ha chiesto che i ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'aggiudicazione degli interventi del programma in oggetto da parte dei comuni di Villasimius, Dorgali ed Alghero, vengano riprogrammati a favore dei comuni medesimi per la realizzazione di ulteriori lavori - resisi necessari da sopraggiunte esigenze di carattere tecnico sugli impianti di depurazione in fase di realizzazione - per i quali l'assessore della difesa dell'ambiente rappresenta la necessità che vengano finanziati nell'ambito degli interventi in corso di realizzazione in quanto finalizzati al completamento degli stessi;

Atteso inoltre che l'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato per l'attuazione del programma sopra indicato, ha inoltre comunicato che nella formulazione della predetta proposta di riprogrammazione si è tenuto conto - mediante accantonamento dell'importo di € 1.124.800,99 - della quota finanziaria sopra indicata non ancora trasferita al Commissario governativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di aderire alla proposta di programmazione formulata dall'assessore della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato per l'attuazione del programma «Acque Nuove-Coste Pulite», che provvederà all'adozione dei conseguenti atti attuativi di tale programmazione;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai sotto elencati soggetti aggiudicatori degli interventi del Programma commissariale «Acque Nuove-Coste Pulite», approvato con ordinanza n. 362 del 1° agosto 2003, è assegnato, per la realizzazione degli interventi di completamento individuati e proposti dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sub-commissario delegato per l'attuazione del programma stesso, un finanziamento commissariale a valere sulle economie realizzate a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto degli interventi stessi, che sono conseguentemente riprogrammate per tale finalità, nei limiti degli importi riportati nella tabella sottostante e ricompresi pertanto nel finanziamento di cui all'ordinanza 362/02.

ORDINANZA N. 362/02			
DENOMINAZIONE INTERVENTO	**COSTO TOTALE PREVISTO**	**SOGGETTO AGGIUDICATORE**	**IMPORTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO**
Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione per Alghero". Schema n. 33 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	18.900.000,00	Comune di Alghero	500.000,00
"Adeguamento dell'impianto di depurazione del centro abitato di Dorgali e completamento dell'impianot di depurazione di Cala Gonone". Schema n. 216 e 217 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	3.700.000,00	Comune di Dorgali	344.820,36
"Completamento impianto di depurazione e riutilizzo reflui del Comune di Villasimius". Schema n. 270 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	1.807.599,00	Comune di Villasimius	232.934,90

2. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente-sub-commissario delegato per l'attuazione del programma commissariale «Acque Nuove-Coste Pulite» provvederà, analogamente a quanto previsto dall'ordinanza n. 393/04 per gli interventi in programma, all'adozione dei successivi atti di affidamento dei suddetti interventi di completamento ai soggetti attuatori sopra elencati, provvedendo altresì alla verifica della coerenza delle opere di completamento di cui trattasi con gli interventi interessati di cui al programma «Acque Nuove - Coste Pulite».

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le ordinanze n. 362 del 1º agosto 2002 e n. 393 del 20 aprile 2004 nonché le normative che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 dicembre 2005

Il Commissario governativo: SORU

05A12107

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 5 dicembre 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Assegnazione contributo a beneficio di soggetto privato danneggiato e liquidazione anticipazione. (Ordinanza n. A/28).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003 convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», in cui si prevedevano contributi per l'autonoma sistemazione e contributi di prima assistenza;

Visto in particolare che ai sensi dell'art. 5 delle predette disposizioni il contributo di prima assistenza è concesso per consentire ai nuclei familiari evacuati un rapido rientro nelle abitazioni rese inagibili dall'evento citato;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 8 delle medesime disposizioni è stabilito che il comune di Carrara nell'ambito dell'attività istruttoria valuta anche l'effettiva possibilità di revoca dell'evacuazione in relazione al persistere di grave rischio derivante dalla localizza-

zione dell'immobile in aree ad elevata pericolosità non superabile né attraverso interventi strutturali di messa in sicurezza né attraverso la predisposizione di interventi di protezione civile;

Visto che l'art. 9 delle suddette disposizioni stabilisce che i soggetti attuatori possono concedere anticipazioni del contributo nel limite massimo del 50% dell'ammontare del medesimo;

Richiamata la nota prot. 060 PC 2005 in cui il comune di Carrara riferisce circa l'esito dell'istruttoria relativa all'abitazione di proprietà Cargiolli Andrea che si compone di piano seminterrato, pianoterreno e primo piano, più mansarda e dà atto che relativamente al piano seminterrato adibito a zona giorno risulta comunque necessario inibire l'abitabilità, visto il permanere di una situazione di rischio e considerato che anche eventuali successivi interventi di messa in sicurezza del fiume precluderebbero comunque totalmente la vivibilità;

Considerato che per superare tale situazione e consentire il rientro a casa della famiglia Cargiolli, il comune e il signor Cargiolli Andrea hanno concordato per un progetto di ripristino dell'abitazione tramite ristrutturazione dei tre piani superiori al seminterrato e destinazione del seminterrato medesimo esclusivamente ad uso cantina e totale abbandono dell'attuale cantina al piano interrato;

Considerato che tale situazione si concretizza, nella sostanza, in un intervento di delocalizzazione, ancorché parziale, dei vani abitabili;

Ritenuto conseguentemente di applicare a tale intervento, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di contributi per gli immobili distrutti di cui al decreto regionale n. 3632 del 19 giugno 2003;

Preso atto che il comune ha valutato in € 127.173,90 l'importo spettante alla famiglia Cargiolli applicando i criteri di cui alle disposizioni sopra richiamate;

Considerato che per realizzare le opere descritte il progetto indica una spesa complessiva di euro 124.919,30, inferiore rispetto all'importo sopra specificato;

Visto che il comune di Carrara ha richiesto con nota prot. 147PC 2005 del 24 novembre 2005 la erogazione di un anticipo a beneficio del signor Cargiolli Andrea nella misura del 50% del contributo come previsto con ordinanza commissariale A/2 del 28 gennaio 2004 per i contributi di prima assistenza;

Ritenuto di provvedere all'erogazione di una anticipazione del 50% del contributo pari a € 62.459,65 a beneficio del signor Cargiolli Andrea finalizzata esclusivamente all'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di ripristino con ristrutturazione dell'abitazione di proprietà;

Ordina:

1) di assegnare al comune di Carrara l'importo di € 124 919,30 per l'erogazione del contributo a favore della famiglia Cargiolli per la realizzazione del progetto di ripristino con ristrutturazione dell'abitazione di proprietà;

2) di provvedere alla liquidazione di una anticipazione nella misura del 50% del contributo pari a € 62.459,65 finalizzata esclusivamente all'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di ripristino con ristrutturazione dell'abitazione di proprietà del signor Cargiolli Andrea;

3) di stabilire che ove i lavori per la realizzazione del progetto di ripristino con ristrutturazione dell'abitazione di proprietà del Sig. Cargiolli Andrea non venissero avviati, la predetta anticipazione è soggetta a restituzione;

4) di disporre che il saldo del contributo venga liquidato dal comune di Carrara su presentazione della documentazione della spesa e previa adozione di provvedimenti definitivi circa la destinazione del piano seminterrato a usi non abitativi e la totale inaccessibilità del piano interrato;

5) di imputare la suddetta liquidazione a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3325/2003;

6) di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 dicembre 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A12105

ORDINANZA 6 dicembre 2005.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 e n. 3435 del 27 maggio 2004. Chiusura contabilità speciale e trasferimento alla regione Toscana delle risorse impegnate e non liquidate.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca

e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera *c)* dell'ordinanza 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al Commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza 3321/2003 per lo svolgimento di tali competenze assegna al Commissario le risorse di cui alle ordinanze 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente € 12.613.822,32 come specificato nell'allegato 1 alla presente ordinanza;

Considerato che, per garantire continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 del 27 maggio 2005 prevede che il nuovo Assessore alla protezione civile subentri fino al 31 dicembre 2005 nell'incarico di Commissario delegato attribuito al precedente Assessore alla protezione civile Tommaso Franci;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della suddetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri il Commissario delegato alla data del 31 dicembre 2005 provvede alla chiusura della contabilità speciale, trasferendo le eventuali risorse già impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvederà alla relativa gestione, in conformità alla destinazione già approvata dal Commissario;

Visto l'art. 4 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435/2005 che prevede la redazione da parte del Commissario delegato di una relazione con clusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute;

Preso atto che al fine di consentire l'erogazione dei contributi a beneficio dei privati e delle imprese danneggiate è stata erogata a favore dei comuni interessati che ne hanno fatto richiesta la somma complessiva di € 863.289,92 a valere sul capitolo statale di provenienza 957 e che per consentire la realizzazione degli interventi di riassetto idraulico e idrogeologico è stata liquidata la somma complessiva di € 6.944.874,12 a valere sul capitolo statale di provenienza 999 come specificato nell'allegato 1 alla presente ordinanza;

Considerato che risultano ancora da liquidare a beneficio dei privati e imprese danneggiate € 1.828.210,08 giacenti sul capitolo statale 957 e per il completamento degli interventi di riassetto idraulico e idrogeologico € 2.977.448,20 di cui € 2. 158.500,00 giacenti sul capitolo statale 957 e € 818.948,20 giacenti sul capitolo statale 999;

Ritenuto ai sensi dell'art. 3 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 del 27 maggio 2005 di provvedere alla data del 31 dicembre 2005 alla chiusura della contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959,

Ritenuto ai sensi del suddetto art. 3 di trasferire le risorse già impegnate ma non liquidate, alla regione Toscana che provvederà alla relativa gestione, in conformità alla destinazione gia approvata dal Commissario e specificata nell'allegato 1 parte integrante della presente ordinanza;

Ordina:

1) di approvare la relazione conclusiva della gestione commissariale (allegato 1) ai sensi dell'art. 4 comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3435/2000;

2) di chiudere alla data del 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3435/2005, la contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959 relativamente all'eccezionale evento atmosferico che il giorno 23 ottobre 2002 ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca;

3) di trasferire, ai sensi del suddetto art. 3 le risorse già destinate ma non liquidate, alla regione Toscana che provvederà alla relativa gestione, in conformità alla destinazione già approvata dal Commissario ed in particolare:

€ 1.828.210,08 proveniente dal capitolo statale 957 al fine di consentire l'erogazione dei contributi a beneficio dei privati e delle imprese danneggiate;

€ 2.977.448,20, di cui € 2.158.500,00 provenienti dal capitolo statale 957 e € 818.948,20 provenienti dal capitolo statale 999, per il completamento degli interventi di riassetto idraulico e idrogeologico;

4) di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 dicembre 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A12106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento della Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale n. 134051 del 7 dicembre 2005 la Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.a. con sede in Genova, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, lettera *a)* e *b)* del decreto legislatvo 24 febbraio 1998, n. 58.

05A12386

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37316 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Algat Industrie S.r.l., con sede in Cavaria con Premezzo (Varese), unità di Cuneo, San Carlo Canavese (Torino), Valgreghentino (Lecco), per il periodo dal 22 giugno 2005 al 21 giugno 2007.

Con decreto n. 37317 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ansaldobreda S.p.a., con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 2 settembre 2005.

Con decreto n. 37318 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Certex S.p.a., con sede in Torino, unità di: Castenaso (Bologna), Rivoli (Torino), Roma, Trezzano sul Naviglio (Milano), Venezia, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 37319 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della CO.E.M Costruzioni elettro-meccaniche (COEM) S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 22 ottobre 2005 al 21 aprile 2006.

Con decreto n. 37320 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dolce Donna S.r.l., con sede in Patti (Messina), unità di Patti (Messina), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 37321 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della R.U.C.A. S.r.l., con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 37322 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tesina S.r.l., con sede in Quinto Vicentino (Vicenza), unità di Sarcedo (Vicenza), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006

Con decreto n. 37323 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della San Valeriano S.p.a., con sede in Virle Piemonte (Torino), unità di Virle Piemonte (Torino), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 agosto 2006.

Con decreto n. 37324 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Emilcomp S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37325 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eurobimbi S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 1° luglio 2006.

Con decreto n. 37326 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fitra Investimenti S.p.a., con sede in Savona, unità di Cairo Montenotte, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2007.

Con decreto n. 37327 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Fratelli Mazzocchia S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2007.

Con decreto n. 37328 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della G. Rodio & C. S.p.a., con sede in Roma, unità di: Bologna, Brindisi, Casalmaiocco (Lodi), Ceprano (Frosinone), Marano Ticino (Novara), Milano, Milano, Montelupone (Macerata), Napoli, Napoli, Napoli, Nazzano (Roma), Perugia, Roma, Torino, Torino, Trieste, per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 37329 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Genny S.r.l., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di Ancona, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37330 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Sassoferrato (Ancona), per il periodo dal 26 gennaio 2005 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 37331 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manifattura dell'Adda S.p.a., con sede in Milano, unità di: Berbenno di Valtellina (Sondrio), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37332 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mega S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 4 luglio 2005 al 1° luglio 2006.

Con decreto n. 37333 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Miroglio S.p.a., con sede in Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo), Govone (Cuneo), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 agosto 2007.

Con decreto n. 37334 del 15 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 37356 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Andresdue S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37357 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rhoss S.p.a., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), unità di Codroipo (Udine), per il periodo dal 12 settembre 2005 al 11 settembre 2006.

Con decreto n. 37358 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Leat S.r.l., con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 4 giugno 2006.

Con decreto n. 37359 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale . della Calzaturificio Euro Elite S.r.l., con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006.

Con decreto n. 37360 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tessitura Di Rovereto S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 28 giugno 2005.

Con decreto n. 37361 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di: Fabriano (Ancona), Fabriano (Ancona), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 25 giugno 2005.

Con decreto n. 37362 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Davide Campari Milano S.p.a., con sede in Milano, unità di: Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37363 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Virginia S.r.l., con sede in Riccione (Rimini), unità di: Coriano (Rimini), per il periodo dal 5 luglio 2005 al 4 luglio 2006.

Con decreto n. 37364 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Europa Metalli S.p.a., con sede in Firenze, unità di: San Marcello Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 37365 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Nasa Società a responsabilita limitata, con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 10 agosto 2005 al 9 febbraio 2006.

Con decreto n. 37366 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Garboli Conicos S.p.a., con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Roma, per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37367 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della GI.PI. S.r.l., con sede in Aversa (Caserta), unità di: Carinaro (Caserta), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37368 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Laif S.r.l., con sede in Cortona (Arezzo), unità di Cortona (Arezzo), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37369 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Castaldo Costruzioni S.p.a., con sede in Roma, unità di: Giugliano in Campania (Napoli), Napoli, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37370 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex Aosta, unità di: Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 37371 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Euroconf S.r.l., con sede in Santa Croce del Sannio (Benevento), unità di Santa Croce del Sannio (Benevento), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37372 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Star Group S.r.l., con sede in Teverola (Caserta), unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37373 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tre Emme di De Maio Vicenzo S.p.a., con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37374 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Aris Calzificio S.r.l., con sede in Castel Goffredo (Mantova), unità di Remedello (Brescia), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37375 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Imas Transfer S.p.a., con sede in Seregno (Milano), unità di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 1° luglio 2006.

05A12022 - 05A12025

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37335 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Algat Industrie S.r.l., con sede in Cavaria Con Premezzo (Varese), unità di: Cuneo, San Carlo Canavese (Torino), Valgreghentino (Lecco), per il periodo dal 22 giugno 2005 al 21 dicembre 2005.

Con decreto n. 37336 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ansaldobreda S.p.a., con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 2 settembre 2005.

Con decreto n. 37337 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Certex S.p.a., con sede in Torino, unità di: Castenaso (Bologna), Rivoli (Torino), Roma, Trezzano sul Naviglio (Milano), Venezia, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37338 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della CO.E.M Costruzioni Elettro-meccanichie (COEM) S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 22 ottobre 2005 al 21 aprile 2006.

Con decreto n. 37339 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dolce Donna S.r.l., con sede in Patti (Messina), unità di: Patti (Messina), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 37340 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della R.U.C.A. S.r.l., con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), unità di: Ceglie Messapica (Brindisi), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 37341 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tesina S.r.l., con sede in Quinto Vicentino (Vicenza), unità di Sarcedo (Vicenza), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 37342 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della San Valeriano S.p.a., con sede in Virle Piemonte (Torino), unità di Virle Piemonte (Torino), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 agosto 2006.

Con decreto n. 37343 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Emilcomp S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di: Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37344 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurobimbi S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 1º luglio 2006.

Con decreto n. 37345 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fitra Investimenti S.p.a., con sede in Savona, unità di: Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 gennaio 2006.

Con decreto n. 37346 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Fratelli Mazzocchia S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 novembre 2005.

Con decreto n. 37347 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della G. Rodio & C. S.p.a., con sede in Roma, unità di: Bologna, Brindisi, Casalmaiocco (Lodi), Ceprano (Frosinone), Marano Ticino (Novara), Milano, Milano, Montelupone (Macerata), Napoli, Napoli, Napoli, Nazzano (Roma), Perugia, Roma, Torino, Torino, Trieste, per il periodo dal 1º giugno 2005 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 37348 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Genny S.r.l., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di Ancona, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37349 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Janus Mensa S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Sassoferrato (Ancona), per il periodo dal 26 gennaio 2005 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 37350 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Manifattura dell'Adda S.p.a., con sede in Milano, unità di Berbenno di Valtellina (Sondrio), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37351 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mega S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 4 luglio 2005 al 1º luglio 2006.

Con decreto n. 37352 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Miroglio S.p.a., con sede in Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo), Govone (Cuneo), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 febbraio 2006.

Con decreto n. 37353 del 15 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama C/O Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di: Grugliasco (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 37376 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Andresdue S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37377 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rhoss S.p.a., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), unità di Codroipo (Udine), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37378 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Leat S.r.l., con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 4 giugno 2006.

Con decreto n. 37379 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Euro Elite S.r.l., con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37380 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tessitura di Rovereto S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 28 giugno 2005.

Con decreto n. 37381 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamentò straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona), Fabriano (Ancona), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 22 aprile 2005 e dal 2 maggio 2005 al 25 giugno 2005.

Con decreto n. 37382 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Davide Campari Milano S.p.a., con sede in Milano, unità di SestoSan Giovanni (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37383 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Virginta S.r.l., con sede in Riccione (Rimini), unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 5 luglio 2005 al 4 gennaio 2006.

Con decreto n. 37384 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Europa Metalli S.p.a., con sede in Firenze, unità di San Marcello Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37385 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Nasa Societa a responsabilita limitata, con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 10 agosto 2005 al 9 febbraio 2006.

Con decreto n. 37386 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Garboli Conicos S.p.a., con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Roma, per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37387 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della GI.PI. S.r.l., con sede in Aversa (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37388 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Laif S.r.l., con sede in Cortona (Arezzo), unità di Cortona (Arezzo), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37389 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Castaldo Costruzioni S.p.a., con sede in Roma, unità di Giugliano in Campania (Napoli), Napoli, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37390 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex (Aosta), unità di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 37391 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Euroconf S.r.l., con sede in Santa Croce del Sannio (Benevento), unità di Santa Croce del Sannio (Benevento), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37392 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Star Group S.r.l., con sede in Teverola (Caserta), unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37393 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tre Emme di De Maio Vicenzo S.p.a., con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37394 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aris Calzificio S.r.l., con sede in Castel Goffredo (Mantova), unità di Remedello (Brescia), per il periodo dal 6 giugno 2005. al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37395 del 22 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Imas Transfer S.p.a., con sede in Seregno (Milano), unità di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 1º luglio 2006.

05A12023 - 05A12026

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento di integrazione salariale

Con decreto n. 37354 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006 della Sies S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di: Milano, Paderno Dugnano (Milano).

Con decreto n. 37355 del 22 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º luglio 2005 al 3 giugno 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005 della Telestampa Centro Italia S.r.l., con sede in Oricola (L'Aquila), unità di Oricola (L'Aquila).

05A12024

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» come denominazione d'origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore per la registrazione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) del Pomodorino del Piennolo» del Vesuvio con sede a Napoli, via G. Pica, 62, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» è riservata ai pomodori che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» designa il frutto degli ecotipi di pomodorini della specie «Lycopersicon esculentum Mill.» riconducibili alle seguenti denominazioni popolari «Fiaschella», «Lampadina», «Patanara», «Principe Borghese» e «Re Umberto» tradizionalmente coltivati sulle pendici del Vesuvio, aventi i seguenti caratteri distintivi: pianta ad accrescimento indeterminato; frutto di forma ovale o leggermente pruniforme con apice appuntito e frequente costolatura della parte peduncolare; buccia spessa. È escluso l'impiego di ibridi.

I frutti ammessi a tutela devono avere le seguenti caratteristiche:

a) allo stato fresco, entro quattro giorni dalla raccolta:

pezzatura: non superiore a 25 g;

parametri di forma: rapporto fra i diametri maggiore e minore: compreso fra 1,2 e 1,3;

colore esterno (a maturazione): vermiglio;

colore della polpa: rosso;

consistenza: elevata;

sapore: vivace, intenso e dolce-acidulo;

residuo ottico (r.o.) min 6,5º Brix;

tenace attaccatura al peduncolo;

b) allo stato conservato al piennolo:

colore esterno: rosso scuro;

colore della polpa: rosso;

consistenza: buona;

sapore: vivace ed intenso;

turgore: ridotto a fine conservazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e confezionamento della D.O.P «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», di cui al presente disciplinare comprende:

l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la parte del territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente: dalla strada provinciale Piazzola di Nola Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome di «Costantinopoli»), dal «Lagno Rosario», dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune di Somma Vesuviana.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei nominativi di produttori e confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, viene garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione e di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione, conservazione e trasformazione dei pomodori destinati alla produzione della D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», devono essere quelli della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

Non è ammessa la coltivazione in ambiente protetto (serre o tunnel) o fuori suolo.

Per quanto riguarda gli impianti produttivi e la tecnica colturale da adottare, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

materiale di propagazione: devono essere utilizzate piantine autoprodotte o piantine sane e certificate ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, provenienti da vivai iscritti al Registro ufficiale dei produttori regionale;

impianto: va eseguito tra il 15 marzo e il 1 5 maggio con messa a dimora di piantine radicate in semenzai allestiti sul suolo oppure in contenitori alveolati.

Sistemi e distanze di piantagione: i sesti d'impianto devono essere compresi fra 15 e 30 cm sulla fila e fra 80 e 120 cm fra le file. Le piantine vanno trapiantate in file parallele fra loro in modo che le distanze sulla fila fra le piante e fra le file siano regolari. La densità d'impianto non deve essere superiore a 45.000 piante per ettaro; è consentita la coltura in consociazione, in questo caso le prescrizioni di densità devono applicarsi alle porzioni di suolo effettivamente investite a pomodoro;

forma di allevamento: il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio va coltivato esclusivamente in pieno campo; le piante, allevate in verticale, con sviluppo in altezza fino a cm 80, sono sostenute con legature di fili tesi fra paletti di sostegno o da cannucce infisse al suolo, in gruppi di tre, a mo' di capannina. In questa maniera le bacche non toccano il suolo ed i frutti, ricevendo i raggi del sole in maniera uniforme, acquistano la colorazione rosso ardente che li contraddistingue;

la concimazione è eseguita con fertilizzanti organici, che si prestano particolarmente ad ammendare ed integrare le dotazioni dei suoli lavici, poco humificati; è consentito anche il ricorso a concimi minerali;

irrigazione: sono ammessi solo i metodi di irrigazione localizzata o di microdistribuzione dell'acqua ed è vietata l'irrigazione a pioggia con grandi volumi e l'irrigazione a scorrimento, ciò allo scopo di salvaguardare le condizioni pedoclimatiche. Infatti la coltivazione su suolo asciutto e lavico, caratterizzato da elevate escursioni termiche fra giorno e notte, favorisce la lunga e naturale conservazione conferendo maggiore consistenza alla buccia ed elevata sapidità alle bacche;

difesa antiparassitaria: è consentita nel rispetto della normativa vigente;

è vietata la distribuzione in campo di prodotti ormonali e disseccanti che interferiscono con il naturale ciclo della pianta;

la raccolta dei pomodorini deve essere effettuata a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 agosto;

la produzione unitaria massima è fissata in 16 tonnellate, rapportata ad ettaro di coltura specializzata;

le bacche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi parassitari tali da pregiudicarne la buona conservazione;

il prodotto può essere venduto:

fresco, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori;

conservato, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori, o in piennoli.

Per quanto riguarda la conservazione dei pomodorini «al piennolo» devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

i grappoli o schiocche», una volta raccolti, vengono sistemati su un filo di fibra vegetale, legato a cerchio, cosi da comporre un unico grande grappolo, o «piennolo», del peso, a termine conservazione, compreso fra kg 1 e 5. I piennoli, cosi ottenuti, vanno tenuti sospesi da terra mediante ganci o su idonei supporti, in luogo asciutto e ventilato;

durante le fasi di conservazione, sia per il prodotto al piennolo che per quello in imballaggi, non deve essere effettuato alcun trattamento chimico. Possono essere usati unicamente sistemi fisici per la miglior protezione del prodotto e che non siano in grado di alterarne le caratteristiche, quali: retine contro gli insetti ed apparecchi ad ultrasuoni;

la conservabilità dei piennoli non ha una durata definita ed è ancorata al permanere delle buone caratteristiche di aspetto ed organolettiche del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il pomodorino, conservato al piennolo o in conserva, rappresenta una delle produzioni più antiche e tipiche dell'area vesuviana. Le prime testimonianze documentate, e tecnicamente dettagliate, sulla presenza e sull'uso del pomodorino nel comprensorio Vesuviano risalgono alle pubblicazioni dei proff. Palmieri, De Rosa e Cozzolino, della Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici (Napoli), rispettivamente del 1885, 1902 e 1916.

Nei secoli scorsi la coltivazione di questo tipo di pomodoro si era affermata sia per le ridotte esigenze colturali che per l'idoneità alla lunga conservazione nei mesi invernali, in virtù della consistenza della buccia, della forza di attaccatura al peduncolo e dell'alto contenuto in solidi solubili. L'antica diffusione di questa tipologia di pomodoro conservato era infatti legata alla necessità di dover disporre nei mesi invernali di pomodoro allo stato fresco per poter adeguatamente guarnire le preparazioni domestiche da sempre molto diffuse nel napoletano, fra cui pizze e primi piatti, che richiedevano intensità di gusto e di fragranze.

Come sempre accadeva per gli ortaggi d'uso familiare, i contadini sceglievano i frutti che reputavano più adatti e ne prelevavano il seme, che andava a costituire il materiale di riproduzione per l'anno successivo. Così nella prima metà del '900 erano già conosciuti e diffusi i pomodorini «Fiaschella», «Lampadina», «Principe Borghese», «Re Umberto» e «Patanara» da cui sono derivati gli attuali ecotipi.

Il fattore umano, esplicatosi nella messa a punto di un metodo di coltivazione e di conservazione ben calibrato e tipico della zona, unito al particolare quadro ambientale dell'area vesuviana, frutto dell'ottimale insolazione, del clima asciutto e soprattutto della straordinaria natura piroclastica dei suoli, hanno portato ad un prodotto unico nel suo genere, per pregio organolettico e serbevolezza, quale è quello che ancora oggi si coltiva e si conserva.

I suoli dei comuni dell'area geografica di cui all'art. 3 per la maggior parte sono compresi nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, hanno origine vulcanica, e sono costituiti da materiale piroclastico originato dagli eventi eruttivi del complesso vulcanico Somma-Vesuvio; tale natura conferisce una peculiare ed elevata fertilità ai suoli utilizzati per la coltura.

La morfologia dei suoli, è quella tipica che si riscontra lungo le pendici del cono vesuviano, ed è caratterizzata da tessitura sabbiosa, che rende i terreni molto sciolti e drenati. I suoli hanno mediamente una reazione neutra o sub-alcalina ed una buona dotazione in macro- e micro-elementi assimilabili.

I suoli, collocati lungo le pendici acclivi del complesso vulcanico, sono stati oggetto di terrazzamenti ed hanno una giacitura pianeggiante o leggermente acclive.

Il clima, nel corso della stagione colturale, è prevalentemente asciutto, con discreta ventosità, elevate temperature massime, ampie escursioni termiche fra notte e giorno ed elevati livelli di insolazione. Ciò contribuisce ad un naturale controllo delle malattie parassitarie, in particolare di quelle crittogamiche.

Grazie a tali fattori, il prodotto mostra un livello particolarmente elevato di zuccheri, di acidi e di altre sostanze nutritive solubili, responsabili del tipico, marcato profilo organolettico, e delle proprietà di serbevolezza, che lo fa apprezzare sul mercato e lo differenzia nettamente dalle altre tipologie di pomodoro coltivate in pieno campo. L'incidenza ambientale è tale che gli stessi ecotipi di pomodoro, se coltivati fuori area tipica, forniscono frutti con qualità sensibilmente diversa rispetto a quelli oggetto di tutela.

Le famiglie vesuviane, infine, sono solite preparare la tradizionale e secolare conserva tipica detta «a pacchetelle», caratterizzata da un processo di lavorazione manuale, fortemente legato al territorio vesuviano, che si è tramandato nel tempo e che ancora oggi si svolge utilizzando il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio non pelato, tagliato longitudinalmente in metà o in spicchi (o «filetti») e conservato in vaso di vetro.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla denominazione è effettuato da una struttura conforme all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e logo

L'immissione al consumo della D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», deve avvenire secondo le seguenti modalità:

allo stato fresco, il prodotto deve essere posto in vendita allo stato di bacche o di grappoli, posti alla rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg;

conservato «al piennolo»; i piennoli devono avere un peso massimo di 5 kg ed essere posti in vendita o singolarmente con il logo identificativo della D.O.P. o in idonei contenitori sigillati;

conservato, allo stato di bacche o di grappoli, posti alla rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg.

Sulle etichette apposte al prodotto o su quelle prestampate sui contenitori o sulle confezioni, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

«*Pomodorino del Piennolo del Vesuvio*» e «Denominazione d'Origine Protetta» (e/o il suo acronimo D.O.P.), con dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura o elemento riportato;

il logo comunitario;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il logo di seguito descritto, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione d'origine protetta.

Alla denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi i termini: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente; tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori per indicare la Denominazione di origine protetta.

Il logo è costituito da una silouhette del «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» comprensiva di peduncolo, il cui prolungamento richiama il profilo del Vesuvio con l'annesso golfo; sulla vetta del Vesuvio risaltano, in nero, due nuvolette di fumo stilizzate. Nella parte inferiore campeggia la scritta arcuata: «pomodorino del piennolo del Vesuvio» realizzata con font «arial» e debitamente «convertita in curve». Nella parte superiore, come a racchiudere il «core» del logo, vi è una linea curva rossa, che è interrotta al suo apice dalla scritta «D.O.P.», realizzata con font «arial black» debitamente convertita in curve».

Dal punto di vista colorimetrico, il logo è costituito dai colori in positivo rosso (pantone 485 CVC), verde (pantone 368 CVC 2X) e nero (pantone process black). Il rosso caratterizza il pomodorino e la linea curva che racchiude il logo; il verde caratterizza il peduncolo e le foglie raffigurati dal Vesuvio con relativo golfo nonché la scritta «pomodorino - piennolo - Vesuvio; il nero caratterizza il fumo del Vesuvio, la scritta D.O.P. e le scritte «del» all'interno della scritta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio».

Il fondo è di colore bianco. Sono però consentiti fondi di colore diverso ad eccezione del nero, del rosso, del verde e relative sfumature.

Sono inoltre ammesse tre versioni monocromatiche: una interamente in rosso (pantone 485 CVC), una in verde (pantone 368 CVC 2X) ed un'ultima in scala di grigio (black-black 70% - black 50% e bianco). È possibile stampare la versione monocromatica esclusivamente su fondo contrastante ma non su fondo dello stesso colore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Denominazione d'origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale, conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio, incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE 2081/92.

05A12383

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante: «Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005)

Il titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, sia alla pag. 8, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* è da intendersi correttamente formulato come segue: «Definizione e proroga *di* termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.».

06A00047

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601001/001) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.